Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 27 maggio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 144 DEL 27 MAGGIO 1982:

LEGGE 27 aprile 1982, n. **282.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 15 novembre 1979.

LEGGE 27 aprile 1982, n. **283.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno ascemita di Giordania per la costituzione e il funzionamento dei servizi aerei programmati, con annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 28 marzo 1980.

LEGGE 27 aprile 1982, n. **284.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla navigazione marittima mercantile, firmato a Varsavia il 3 luglio 1974, con scambio di note firmate a Varsavia il 6 giugno 1979.

LEGGE 27 aprile 1982, n. **285.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani in materia di riconoscimento di studi, diplomi, titoli e gradi accademici, firmato a Città del Messico il 28 novembre 1980, con allegati.

LEGGE 27 aprile 1982, n. **286.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, conclusa a Lusaka il 27 ottobre 1972, e relativo protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13 novembre 1980.

LEGGE 27 aprile 1982, n. **287.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, con scambi di note, firmato a Roma il 26 aprile 1973.

LEGGE 27 aprile 1982, n. **288.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979.

LEGGE 27 aprile 1982, n. **289.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1981, n. **1147.**

Integrazione dell'art. 3 del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 30 gennaio 1968, n. 46, contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;

Sentito il parere del Comitato centrale metrico;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 1981;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 3 del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, è aggiunto il seguente comma:

« Chiunque vende al minuto oggetti di metalli preziosi deve esporre un cartello indicante, in cifre, in maniera chiara e ben visibile, i relativi titoli di cui ai precedenti commi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — ROGNONI — ANDREATTA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1982
Atti di Governo, registro n. 39, *foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1982, n. **279.**

Determinazione dei costi base di produzione per gli immobili ultimati nel 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 262;

Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1980 risulta diverso per le regioni centrosettentrionali e per quelle meridionali;

Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto, in alternativa, degli oneri di urbanizzazione per le costruzioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della predetta legge n. 10;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1982;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1980 è determinato in L. 500.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Art. 2.

Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1980 è determinato in L. 460.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 3.

Gli elementi costitutivi del costo di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali:

a) 81 % per il costo di produzione di cui alla lettera *a)* dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) 7% per il contributo di concessione di cui alla lettera *b)* dell'art. 22, se la costruzione è stata realizzata sulla base di concessione edilizia;

c) 12 % per il costo dell'area di cui alla lettera *c)* dell'art. 22;

d) 7 % in alternativa alla percentuale prevista alla lettera *b)*, per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera *d)* dell'art. 22, se la costruzione è stata realizzata sulla base di licenza edilizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1982
Atti di Governo, registro n. 39, *foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1982, n. 280.

Determinazione dei costi base di produzione per gli immobili ultimati nel 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 262;

Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1981 risulta diverso per le regioni centrosettentrionali e per quelle meridionali;

Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto, in alternativa, degli oneri di urbanizzazione per le costruzioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della predetta legge n. 10;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1982;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1981 è determinato in L. 580.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Art. 2.

Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1981 è determinato in L. 530.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 3.

Gli elementi costitutivi del costo di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali:

a) 81 % per il costo di produzione di cui alla lettera *a*) dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) 7% per il contributo di concessione di cui alla lettera *b*) dell'art. 22, se la costruzione è stata realizzata sulla base di concessione edilizia;

c) 12 % per il costo dell'area di cui alla lettera *c*) dell'art. 22;

d) 7 % in alternativa alla percentuale prevista alla lettera *b*), per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera *d*) dell'art. 22, se la costruzione è stata realizzata sulla base di licenza edilizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1982
Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1982, n. 281.

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, delle categorie interessate;

Preso atto che in data 4 febbraio 1982 è stato stipulato un accordo collettivo nazionale ex art. 48 della legge n. 833/78, per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica;

Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833/78 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale ex art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, riportato nello allegato testo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1982
Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 15

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI LIBERO-PROFESSIONALI CON I MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA, AI SENSI DELL'ART. 48, LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833.

(Sottoscritto presso il Ministero della sanità il 4 febbraio 1982)

Art. 1.
Istituzione del servizio

Ciascuna regione, sulla base delle proposte formulate dalle UU.SS.LL. e sentito il comitato di cui al successivo art. 8, programma l'istituzione sul territorio regionale dei servizi di guardia medica notturna, festiva e prefestiva, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 33 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981.

Art. 2.
Graduatorie

Il personale medico necessario per le attività sanitarie di cui al precedente art. 1 è tratto dalle graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale.

Non possono essere inseriti nelle graduatorie di cui al comma precedente i medici che, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano maturato una anzianità di laurea superiore a 15 anni.

I medici che aspirano ad essere inseriti nelle graduatorie devono inviare, entro il 30 aprile di ogni anno, al comitato ex art. 8 della regione in cui intendono prestare la loro attività, una domanda — conforme allo schema allegato sub lettera *A* — corredata del certificato di iscrizione all'albo professionale e della documentazione atta a provare il possesso dei titoli dichiarati.

Nella domanda, a pena di nullità, devono essere indicate, in ordine di preferenza le UU.SS.LL., fino a un massimo di cinque, presso le quali il medico aspira a svolgere la propria attività. Nel caso che una delle cinque UU.SS.LL. prescelte faccia parte di un comune comprendente più UU.SS.LL., la preferenza si intende riferita a tutte le UU.SS.LL. del comune.

Il comitato ex art. 8, in base ai titoli ed ai criteri di valutazione di cui al successivo art. 4, predispone entro il 30 giugno una graduatoria unica regionale, da valere per l'anno solare successivo, articolandola, quindi, in base alle preferenze espresse dai medici, per le singole UU.SS.LL. — nell'ambito delle quali la programmazione regionale prevede l'istituzione dei servizi di guardia — specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito, l'orario settimanale d'incarico acquisibile ai sensi del successivo art. 6, le eventuali situazioni di incompatibilità e la residenza.

Il comitato di cui al comma precedente provvede, entro il 15 settembre, alla pubblicazione delle graduatorie, regionale e per UU.SS.LL., mediante affissione in apposito albo per la durata di quindici giorni.

I medici interessati possono inoltrare, entro il 15 ottobre, eventuali istanze di riesame della loro posizione al comitato predetto, il quale decide entro i successivi venti giorni e trasmette, quindi, le graduatorie — regionale e per UU.SS.LL. — all'amministrazione regionale per la successiva approvazione. Il relativo provvedimento dev'essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione entro il 15 dicembre. La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle UU.SS.LL. L'amministrazione regionale invia tempestivamente il Bollettino ufficiale agli ordini provinciali dei medici della regione nonché ai comitati di cui agli articoli 7 e 8.

I medici già inseriti nella graduatoria annuale, ai quali non sia stato conferito un incarico ai sensi delle presenti norme, presentando domanda per essere inclusi nelle graduatorie dell'anno successivo, devono corredarla soltanto della documentazione probatoria dei titoli che comportano modificazione del precedente punteggio.

Art. 3.
Incompatibilità

Gli incarichi di cui all'art. 5 del presente accordo non sono conferibili al medico che si trovi in una delle posizioni di cui al punto 6) dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o in una qualsiasi altra posizione non compatibile per specifiche norme di legge o di contratti di lavoro ovvero che:

a) sia iscritto negli elenchi di medicina generale o degli specialisti pediatri di libera scelta e abbia superato il limite rispettivamente di 250 e 132 scelte.

Per la durata del presente accordo è consentito ai medici confermati ai sensi della norma transitoria n. 1 di detenere un numero di scelte non superiore rispettivamente a 350 e 187 unità. Tali sanitari peraltro ove dispongano di un numero di scelte superiore rispettivamente a 250 o 132, possono svolgere attività di guardia medica in forma attiva fino alla concorrenza della metà del massimale orario settimanale di cui al successivo art. 6. Non è consentito ai medici che si trovino nelle condizioni del presente punto *a*) autolimitare il proprio massimale;

b) sia «associato» ai sensi della norma transitoria n. 3 dell'accordo con i medici di medicina generale o della norma transitoria n. 6 dell'accordo con gli specialisti pediatri di libera scelta e percepisca complessivamente compensi per un numero di scelte superiore ai limiti di cui al primo comma della lettera *a*) che precede.

Per la durata del presente accordo ai medici «associati» si applica il disposto del secondo comma della lettera *a*);

c) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;

d) svolga attività come medico specialista ambulatoriale convenzionato. Tuttavia al sanitario al quale sia conferito un incarico nei servizi di guardia medica è consentito, successivamente, di acquisire un incarico quale specialista ambulatoriale convenzionato fino a un massimo di 6 ore settimanali. In tal caso l'impegno orario settimanale nei servizi di guardia medica non può superare la metà del massimale di cui al successivo art. 6;

e) sia titolare d'incarico ai sensi delle norme di cui al presente accordo presso altra U.S.L.;

f) abbia cointeressenze dirette o indirette o rapporti di interesse in strutture sanitarie di cui all'art. 43 della legge numero 833/78;

g) operi come dipendente o in virtù di un rapporto continuativo di collaborazione professionale presso case di cura private o strutture sanitarie di cui all'art. 43 della legge n. 833/78;

h) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del Fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'esercizio di funzioni fiscali per conto delle UU.SS.LL. non è compatibile con l'esercizio contemporaneo delle attività di cui al presente accordo, limitatamente all'ambito territoriale dell'U.S.L. in cui tali attività debbano essere svolte.

L'insorgere di un motivo di incompatibilità comporta la immediata decadenza dell'incarico, che è pronunciata dalla U.S.L., sentito il comitato ex art. 7.

Analogamente, il medico decade dall'incarico qualora l'assunzione di nuovi impegni di lavoro non gli consenta, alla stregua dei criteri di cui al successivo art. 6 l'espletamento di un incarico minimo di otto ore settimanali.

Art. 4.
Titoli per la formazione delle graduatorie

I titoli da valutare ai fini della formazione delle graduatorie sono elencati di seguito, con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi:

a) Iscrizione all'albo professionale (per ciascun mese) (sedici giorni equivalgono ad un mese) . . punti 0,02

b) Specializzazione (per ciascuna specializzazione) . . . . » 0,20

c) Tirocinio abilitante svolto ai sensi della legge n. 148/75 (per ciascun tirocinio) . . . . . » 0,10

d) Corsi di aggiornamento professionale di durata almeno trimestrale, effettuati presso istituzioni pubbliche e documentati da una attestazione di presenza e di profitto. Il punteggio è determinato dal comitato regionale ex art. 8 in relazione alla natura, alla durata ed alle modalità dei corsi, fino al massimo di:

per ciascun corso . . . . » 0,08

e) Titoli di servizio:

1) Attività di servizio prestato come medico dipendente da amministrazioni pubbliche (compresi gli incarichi temporanei):

per ciascun mese . . . . » 0,10

2) Attività di assistenza stagionale nelle località turistiche:

per ciascun mese . . . . » 0,10

3) Attività di medico di medicina generale o pediatra convenzionato di libera scelta (comprese le attività di sostituzione):

per ciascun mese punti 0,10

4) Attività di medico convenzionato a rapporto orario con amministrazioni pubbliche, ivi compresa l'attività di guardia medica territoriale notturna e festiva svolta in forma attiva:

per ogni 12 ore di attività . » 0,02

5) Attività di guardia medica territoriale svolta in forma di disponibilità:

per ogni turno (12 ore) » 0,01

Il servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) è valutato quando sia stato effettuato dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale nella misura di punti 0,10 al mese.

Sul totale dei servizi appartenenti alla medesima categoria, le frazioni di mese superiori al 50% sono considerate periodo intero.

I titoli di servizio di cui alla lettera *e*), appartenenti a categorie diverse, non sono cumulabili, se relativi ad attività svolte nello stesso periodo.

Per i servizi di cui alla lettera *e*), punti 3) e 4), del primo comma del presente articolo, svolti in zone riconosciute di residenza disagiata dal comitato regionale il punteggio è raddoppiato.

In aggiunta ai punteggi di cui sopra, ai medici che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo o trattamento pensionistico e che non siano in posizione di incompatibilità, vengono attribuiti ulteriori 6 punti. Tale punteggio sarà tolto nel caso che, all'atto del conferimento dell'incarico, risultino venute meno le condizioni anzidette e si procederà alla revisione della posizione del medico in graduatoria.

Nel caso di parità di punteggio complessivo tra più concorrenti, prevale il concorrente con maggiore anzianità di laurea, quindi il concorrente più anziano d'età ed, infine, in caso di ulteriore parità, il concorrente laureatosi con miglior punteggio.

Art. 5.
Conferimento dell'incarico

I medici titolari, da almeno dodici mesi, di incarico di guardia medica in forma attiva nell'ambito della regione possono inviare, entro il 30 settembre di ciascun anno, ai comitati di gestione delle UU.SS.LL. della stessa regione, presso le quali intendono essere trasferiti, apposita richiesta di trasferimento.

Ciascun comitato di gestione entro il 30 novembre successivo forma una graduatoria annua delle domande pervenute, in base all'anzianità di incarico in guardia medica attiva; in caso di pari anzianità di servizio, si applicano i criteri di preferenza di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

La graduatoria ha valore dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Gli incarichi vacanti per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo vengono conferiti in via prioritaria ai medici che hanno inviato domanda di trasferimento e secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Esaurita la procedura di cui ai precedenti commi, gli incarichi vengono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di U.S.L., di cui all'art. 2, tenendo presente che ai medici i quali da almeno sei mesi, risultino residenti nell'ambito territoriale della U.S.L. ovvero nell'ambito comunale, quando si tratti di comuni comprendenti più UU.SS.LL., spetta un punteggio aggiuntivo pari al 50% del punteggio conseguito.

A tal fine, il medico avente titolo in base alla posizione di graduatoria è invitato, mediante lettera raccomandata A.R. a presentarsi presso la sede dell'U.S.L. interessata, non oltre il decimo giorno dalla data del ricevimento dell'invito.

La mancata presentazione, entro il termine prestabilito, senza giustificato motivo, è considerata, a tutti gli effetti, come rinuncia all'incarico.

Il medico che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilità ad accettare l'incarico.

Il medico disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la dichiarazione riprodotta sub allegato *B*, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'U.S.L., verificata l'inesistenza di incompatibilità e l'eventuale sussistenza di altre attività svolte dal medico interpellato che possano comportare limitazioni di orario, provvede al conferimento dell'incarico a tempo indeterminato con lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare.

Il medico incaricato, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, deve, a pena di decadenza, formalizzare la propria accettazione restituendo una copia della lettera, debitamente firmata.

In caso di carenza della graduatoria di U.S.L., l'incarico è conferito secondo l'ordine della graduatoria regionale.

I medici incaricati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'U.S.L. in cui operano ogni variazione del loro *status* che comporti modifica dei requisiti; ovvero possa costituire motivo di incompatibilità, o, altrimenti, possa avere influenza per eventuali limitazioni d'orario.

Essi sono, comunque, tenuti a rilasciare annualmente, entro il 30 aprile la dichiarazione di cui all'allegato *B*.

In sede regionale si determineranno le modalità più opportune per evitare che il medico assuma incarichi non compatibili in più UU.SS.LL.

Nel caso di servizi svolti, in forma di disponibilità, secondo quanto previsto dal successivo art. 13, sono conferiti incarichi a tempo determinato.

Art. 6.
Massimale orario

Gli incarichi disciplinati dalle norme di cui al presente accordo possono essere espletati per conto di una sola U.S.L. e sono conferibili per un orario settimanale minimo di 8 ore e massimo di 24 ore.

A livello regionale le parti firmatarie del presente accordo, in relazione ad esigenze di carattere locale, concordano criteri per la determinazione degli orari settimanali degli incarichi da attribuire tenendo presente che:

salvo quanto disposto dalle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'art. 3. l'orario massimo di 24 ore può essere assegnato al medico che, per lo svolgimento di altre attività, non abbia un impegno settimanale superiore a 6 ore;

l'orario settimanale di incarico è proporzionalmente ridotto, fino ad un minimo di 8 ore, nei confronti dei medici che abbiano altri impegni settimanali per un numero di ore superiore a 6 e fino ad un massimo di 22.

Per esigenze del servizio, d'intesa con l'interessato l'incarico può anche essere espletato secondo turni orari settimanali di differente durata, fermo restando il limite di orario mensile derivante dalla lettera d'incarico.

Art. 7.
Comitato consultivo di U.S.L.

In ciascuna U.S.L. è costituito un comitato composto da:

il presidente della U.S.L. o suo delegato, che lo presiede;

due membri designati dal comitato di gestione della U.S.L.;

tre rappresentanti dei medici di cui due incaricati ai sensi delle norme di cui al presente accordo e uno designato dalla rappresentanza medica in seno al corrispondente comitato consultivo di cui all'art. 8 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale.

I due rappresentanti dei medici incaricati sono eletti al loro interno dai medici titolari di incarico di ciascuna U.S.L. con il sistema elettorale previsto dall'art. 8 dell'accordo per la medicina generale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della U.S.L.

Il comitato esprime pareri e formula proposte in ordine alla migliore organizzazione delle attività contemplate dal presente accordo, nell'ambito territoriale di competenza.

Esprime, altresì, parere obbligatorio nei casi di proposte di rinvio alla commissione locale di disciplina.

Art. 8.
Comitato consultivo regionale

In ciascuna regione è istituito un comitato composto da:

l'assessore regionale alla sanità, o suo delegato, con funzioni di presidente;

cinque rappresentanti delle UU.SS.LL. della regione designati dall'A.N.C.I.;

sei rappresentanti dei medici, dei quali quattro incaricati ai sensi del presente accordo e due designati dalla rappresentanza medica in seno al corrispondente comitato con-

sultivo di cui all'art. 9 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale.

I quattro rappresentanti dei medici incaricati vengono eletti al loro interno dai medici titolari di incarico nell'ambito della regione, con il sistema elettorale previsto dall'art. 9 dell'accordo per la medicina generale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica.

In caso di assenza od impedimento del presidente, le funzioni relative sono svolte dal componente più anziano di parte pubblica.

La sede del comitato è indicata dalla regione.

Il comitato predispone le graduatorie di cui all'art. 2 ed esprime parere preventivo su tutti i provvedimenti di competenza della regione inerenti all'applicazione del presente accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito territoriale regionale, dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio di cui al successivo art. 20.

Il comitato formula proposte ed esprime pareri, anche in riferimento a problemi o situazioni locali particolari, che siano ad esso sottoposti dal presidente o da almeno 1/3 dei suoi componenti.

Svolge, inoltre, ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo.

Art. 9.

Istituzione, durata e funzionamento dei comitati
Spese per l'elezione dei rappresentanti medici

I comitati consultivi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina dei nuovi comitati, a seguito del rinnovo dell'accordo medesimo.

I comitati predetti sono validamente riuniti quando è presente la maggioranza dei loro componenti. Le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

In fase di prima attuazione del presente accordo, qualora oggettive difficoltà impediscano la costituzione dei comitati di cui agli articoli 7 e 8, i compiti attribuiti ai medesimi sono demandati ai corrispondenti comitati di cui all'accordo nazionale per i medici di medicina generale.

In caso di mancata costituzione anche di questi ultimi organismi, i compiti di cui sopra sono svolti, rispettivamente, dai comitati di gestione delle UU.SS.LL. e dai competenti organi regionali.

Le spese per l'elezione dei rappresentanti dei medici in seno ai comitati di cui agli articoli 7 e 8, sono a carico di tutti i medici incaricati del servizio di guardia medica.

Il rimborso delle spese sostenute dagli ordini dei medici avviene con le stesse modalità di cui all'art. 36, comma settimo, dell'accordo per la medicina generale.

Art. 10.

Commissioni di disciplina

I procedimenti disciplinari a carico dei medici, ai quali siano contestati addebiti in ordine alla mancata osservanza delle norme di cui al presente accordo, sono di competenza, in prima istanza della commissione locale di disciplina e, in caso di ricorso, della commissione regionale di disciplina, di cui agli articoli 11 e 12 dell'accordo per i medici di medicina generale.

Per l'occasione le commissioni di cui al comma precedente sono integrate rispettivamente da uno e da due rappresentanti dei medici di guardia designati per elezione al loro interno con le procedure di cui al secondo comma dell'art. 7 e al secondo comma dell'art. 8 e nominati rispettivamente dall'ordine provinciale e dalla federazione regionale degli ordini dei medici.

Uguale integrazione sarà apportata alla componente di parte pubblica a cura rispettivamente del comitato di gestione della U.S.L. e dell'A.N.C.I. regionale.

Si intendono qui richiamate tutte le norme procedurali che regolano il funzionamento delle commissioni anzidette.

Tuttavia, considerata l'esigenza di snellire i relativi procedimenti in rapporto alla peculiarità dell'attività che i medici sono chiamati a prestare, si stabilisce che, in deroga alle procedure anzidette, la commissione di disciplina di prima istanza deve pronunciarsi entro quindici giorni dal deferimento del medico; in caso di ricorso alla commissione regionale, questa deve decidere entro quindici giorni dalla ricezione del ricorso, il quale deve essere presentato entro cinque giorni dalla notifica della decisione di prima istanza.

Art. 11.

Cessazione e sospensione dall'incarico

L'incarico conferito ai sensi delle norme del presente accordo, oltre che per le cause di decadenza di cui agli articoli 3, 5, 14, ultimo comma, e 20, ultimo comma, cessa:

1) per compimento del 65° anno di età;

2) per provvedimento adottato dalle commissioni di cui all'art. 10;

3) per condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;

4) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;

5) per mancata ingiustificata frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al seguente art. 20;

6) per recesso del medico, da comunicare alla U.S.L. interessata con preavviso di almeno trenta giorni.

Il medico è sospeso dal servizio, senza diritto a compensi, per:

a) provvedimento delle commissioni di cui all'art. 10;

b) sospensione dall'albo professionale;

c) documentati motivi di lavoro o giustificati e documentati motivi di studio dipendenti dall'assegnazione di borse di studio. A decorrere dal 1° gennaio 1982 e per tutto l'arco della durata della presente convenzione possono essere consentiti a tali titoli due soli periodi di assenza per una durata massima complessiva di dodici mesi.

Art. 12.

Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto al compenso

Il medico conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a:

1) malattia o infortunio, che comporti assenza dal servizio fino alla concorrenza, nell'arco di un anno, di un numero di ore pari alla metà delle ore annue di servizio da espletare secondo la lettera di incarico;

2) gravidanza o puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti;

3) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo;

4) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni;

5) partecipazione ad esami e concorsi, fino ad un massimo di dieci giorni;

6) matrimonio, fino ad un massimo di quindici giorni.

Art. 13.

Organizzazione del servizio

Il servizio di guardia medica notturno e festivo si effettua nei seguenti orari: dalle ore 14 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo nonché dalle ore 20 alle ore 8 in tutti i giorni feriali.

Esso è svolto in forma attiva con turni di 6 o 12 ore, salvo che oggettive esigenze collegate a gravi difficoltà organizzative dipendenti da particolari fattori demografici, logistici, ambientali, da valutarsi da parte della U.S.L. competente d'intesa con il comitato di cui all'art. 8 e sentita la Federazione regionale degli ordini dei medici, rendano necessaria l'adozione di criteri organizzativi diversi. In tal caso, il servizio di guardia potrà anche essere affidato, in forma di disponibilità, ai medici residenti, utilizzando prioritariamente medici inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 2 e, in carenza, medici inclusi negli elenchi della medicina generale, che si dichiarino disponibili, anche in deroga alle incompatibilità di cui all'art. 3 nonché ai requisiti di cui all'art. 2. Tale disponibilità è remunerata con un gettone omnicomprensivo.

In particolare, ai sensi del precedente comma, potranno essere risolte anche le oggettive difficoltà organizzative derivanti nella provincia autonoma di Bolzano per l'applicazione delle norme vigenti in materia di bilinguismo.

Art. 14.

Compiti e obblighi del medico

Il medico che effettui il servizio di guardia attiva deve presentarsi all'inizio del turno di guardia presso la sede assegnatagli e rimanere a disposizione per gli interventi che gli saranno richiesti, fino alla fine del turno medesimo.

Il medico in disponibilità è tenuto a rimanere a disposizione dall'inizio alla fine del turno assegnatogli.

Il medico di guardia deve effettuare prontamente tutti gli interventi d'urgenza che gli siano richiesti entro la fine del turno cui è preposto.

Tutte le chiamate degli utenti devono essere annotate e rimanere in atti, insieme con l'indicazione degli interventi effettuati, ovvero con le motivazioni del mancato intervento. Le registrazioni predette sono coperte da segreto d'ufficio.

Il medico di guardia è fornito di moduli da utilizzare per le prescrizioni farmaceutiche, le proposte di ricovero e le eventuali certificazioni di malattia per il lavoratore. Il modulario, che è quello in uso da parte dei medici di medicina generale, recherà la dicitura « Servizio di guardia medica » e prevederà il caso che il medico, facendone apposita annotazione, rilasci eventuali prescrizioni farmaceutiche, richieste di ricovero o certificati di malattia anche qualora l'utente risulti sfornito di documento sanitario.

Le prescrizioni farmaceutiche sono limitate ai farmaci che, nell'ambito del prontuario terapeutico, trovano indicazione in una terapia di urgenza, e al numero di confezioni necessarie per coprire un ciclo di terapia non superiore a 48/72 ore. Non sono ammesse prescrizioni farmaceutiche o certificazioni per persone diverse da quelle per cui è stato richiesto l'intervento.

Le certificazioni di malattia per i lavoratori sono rilasciate esclusivamente nei casi di assoluta necessità limitatamente ai turni di guardia festivi e prefestivi e per un massimo di tre giorni, rimettendosi al medico di fiducia ogni ulteriore decisione in merito.

Per evitare interruzioni nel servizio i medici di guardia, durante i turni di attività prefestivi e festivi, devono rimanere a disposizione fino all'arrivo dei colleghi che dovranno sostituirli nel turno di guardia susseguente.

Al medico che per tali motivi è costretto a restare in servizio oltre la fine del proprio turno spettano i normali compensi, rapportati alla durata del prolungamento del servizio, che saranno trattenuti in misura corrispondente a carico del medico ritardatario.

Previo assenso dell'interessato, il medico di guardia in forma attiva può essere utilizzato anche per attività di coordinamento organizzativo dell'emergenza, presso apposite centrali operative.

Al medico di guardia è fatto divieto di richiedere e percepire, per le prestazioni erogate durante i turni di guardia, compensi a qualsiasi titolo dagli assistiti.

L'accertata infrazione a tale divieto comporta l'immediata decadenza dall'incarico, salva ogni altra iniziativa di competenza dell'U.S.L.

Art. 15.
Attività di coordinamento delle UU.SS.LL.

Le UU.SS.LL. assicurano le sedi di servizio dotate di idonei locali, con disponibilità di servizi igienici, per la sosta e il riposo dei medici e di opportuni collegamenti telefonici.

Inoltre:

predispongono i turni e l'assegnazione delle sedi di guardia in collaborazione con il comitato ex art. 7, nonché il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra;

assicurano la sostituzione dei medici impossibilitati ad effettuare il turno di servizio loro assegnato;

deferiscono alle commissioni ex art. 10 — sentiti i comitati ex art. 7 — i medici inadempienti alle norme del presente accordo o quelli il cui comportamento assistenziale non risultasse corretto;

segnalano al comitato regionale ex art. 8 le variazioni che si verifichino riguardo al personale medico incaricato del servizio;

promuovono iniziative volte a sensibilizzare la popolazione circa le finalità ed i compiti dei servizi oggetto del presente accordo e adottano misure atte ad evitare una utilizzazione non corretta dei servizi medesimi;

forniscono medicinali e materiali di pronto soccorso.

Art. 16.
Rapporti tra medico di guardia e medico di fiducia e strutture sanitarie del territorio

Il sanitario di guardia è tenuto a compilare, in duplice copia, il modulo informativo (allegato C) di cui una copia è destinata al medico di fiducia o alla struttura sanitaria in caso di ricovero e l'altra viene acquisita agli atti del servizio.

La copia destinata al servizio deve specificare, ove possibile, se l'utente proviene da altra regione o da Stato straniero.

Nel modulo dovranno essere indicate succintamente: la sintomatologia presentata dal soggetto, l'eventuale diagnosi sospetta o accertata, la terapia prescritta e/o effettuata ovvero la motivazione che ha indotto il medico di guardia a proporre il ricovero, ogni altra notizia ed osservazione che si ritenga utile segnalare.

Il medico di fiducia valuterà, secondo scienza e coscienza, l'opportunità di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisiopatologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nell'esplicazione dell'intervento di urgenza.

Art. 17.
Sostituzioni

I medici incaricati — qualora non siano in grado di effettuare uno o più turni di guardia loro assegnati — devono dare tempestiva comunicazione al responsabile indicato dall'U.S.L. perché provveda alla loro sostituzione con le procedure di cui al quarto comma che segue.

Qualora il medico, per cause di forza maggiore, non possa tempestivamente informare il responsabile indicato dall'U.S.L., si fa sostituire da un altro titolare di incarico di guardia medica nell'ambito della stessa U.S.L. oppure ricorrendo alla procedura di cui al successivo quarto comma.

L'U.S.L. vigila affinché per effetto di tali sostituzioni nessuno dei medici titolari di incarico superi il limite dell'orario mensile di attività risultante dalla lettera di incarico. Nel caso che tale limite risulti superato l'U.S.L. provvede a ridurre per il mese successivo in misura corrispondente l'orario del medico interessato.

Ciascuna U.S.L. provvede periodicamente, dandone tempestiva notizia ai sanitari incaricati, a individuare, nell'ambito e secondo l'ordine della graduatoria di U.S.L., i nominativi di almeno due medici per ciascun turno di guardia, che si siano impegnati a rendersi reperibili al proprio domicilio dalle ore 13 alle ore 14 dei giorni prefestivi, dalle ore 7 alle ore 8 dei giorni festivi e dalle ore 19 alle ore 20 degli altri giorni.

I medici di cui al comma precedente, che non siano stati impegnati in attività di sostituzione, acquisiscono il punteggio stabilito per il servizio di guardia in disponibilità.

In ogni caso il medico titolare deve comunicare al più presto al responsabile indicato dall'U.S.L. il motivo della sua assenza e il nominativo del collega che lo ha sostituito.

Nel caso che l'assenza di un medico incaricato debba protrarsi per un periodo superiore ad un mese, l'U.S.L. provvede al conferimento di un incarico di sostituzione secondo l'ordine di graduatoria di U.S.L. o, in mancanza, di quella regionale.

L'incarico di sostituzione non può superare la durata di tre mesi e non è immediatamente rinnovabile. Con il rientro del medico titolare, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione.

Il conferimento di un incarico ai sensi dell'art. 5, comporta automatica revoca dell'incarico di sostituzione, eventualmente in atto.

Al medico sostituto vengono corrisposti gli stessi compensi che spetterebbero al titolare.

Art. 18.
Trattamento economico

A decorrere dal 1° gennaio 1982 e fino al 31 dicembre 1983, per il servizio di guardia in forma attiva spetta al medico un compenso orario di L. 9.000 di cui L. 6.000 a titolo di compenso base e L. 3.000 a titolo di indennità per servizio di guardia medica.

Qualora il medico in guardia attiva, su richiesta dell'U.S.L., si avvalga del proprio automezzo, oltre al compenso di cui sopra, gli viene corrisposto per ogni ora di servizio la somma aggiuntiva di L. 950 per l'anno 1982 e di L. 1.050 per l'anno 1983.

Il compenso orario base di cui al primo comma è maggiorato di L. 800 dal 1° gennaio 1983.

Sul compenso base di cui al primo e terzo comma l'U.S.L. versa trimestralmente — e con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono — un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 ottobre 1976, nella misura del 15%, di cui il 13% a proprio carico e il 2% a carico del medico.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 e fino al 31 dicembre 1983, per il servizio di guardia svolto in forma di disponibilità spetta al medico per un turno di 12 ore un gettone omnicomprensivo di L. 25.000 lorde.

Per il servizio effettivamente prestato, i compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Per l'anno 1981 ai sanitari addetti al servizio di guardia spettano i compensi derivanti dagli accordi già operanti in sere locale. Detti accordi cessano di avere efficacia giuridica ed economica il 31 dicembre 1981.

E' vietata la stipula di accordi di carattere locale, che prevedano erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo.

Art. 19.

Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

L'U.S.L., previo coordinamento della materia a livello regionale, provvede ad assicurare i medici che svolgono il servizio di guardia in forma attiva contro gli infortuni subiti a causa o in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, sempreché l'attività sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro.

Il contratto è stipulato per i seguenti massimali:

L. 100.000.000 per morte o invalidità permanente;

L. 30.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta con un massimo di 300 giorni l'anno.

Art. 20.

Aggiornamento professionale obbligatorio

Le UU.SS.LL. sulla base di programmi concordati dalle regioni con la federazione regionale degli ordini dei medici, l'A.N.C.I. regionale e le organizzazioni sindacali mediche firmatarie, provvedono annualmente alla organizzazione di corsi di aggiornamento obbligatorio e tirocinio pratico per i medici addetti ai servizi di guardia in forma attiva per 120 ore l'anno.

Per ogni ora di effettiva partecipazione ai predetti corsi è corrisposto al medico un rimborso-spese forfettario omnicomprensivo di L. 6.000.

La mancata non giustificata frequenza dei corsi predetti comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 21.

Quote sindacali

La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le U.S.L. con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazioni dei compensi.

Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza.

I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.

Art. 22.

Incontri periodici tra le parti

Agli incontri periodici di cui all'art. 10 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale partecipano anche i sindacati firmatari del presente accordo qualora debbano essere trattati problemi interpretativi e/o applicativi e/o richieste di modifiche normative concernenti l'accordo medesimo.

Art. 23.

Il presente accordo ha durata triennale e scade il 31 dicembre 1983.

Norma transitoria n. 1

I medici che, alla data 31 dicembre 1981 siano titolari di incarico per l'espletamento di attività di guardia medica o vi risultino addetti, non in qualità di sostituti di titolari assenti, senza soluzione di continuità da almeno sei mesi, sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato, anche in deroga al limite dell'anzianità di laurea di cui all'art. 2, salvo il rispetto dei massimali orari di cui all'art. 3, lettere *a*), *b*) e *d*) e all'art. 6 e il disposto del comma che segue.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, le UU.SS.LL. applicano le incompatibilità di cui all'art. 3 nei confronti dei medici che non abbiano provveduto a rimuoverle.

Ai fini dei commi che precedono gli interessati sono tenuti a rilasciare alla competente U.S.L. una dichiarazione conforme all'allegato *B* entro un mese dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al secondo comma.

Norma transitoria n. 2

In fase di prima attuazione del presente accordo i termini della presentazione delle domande per la formazione delle graduatorie di cui agli articoli 2 e 5 da valere per l'anno 1982 possono essere concordati a livello regionale, ferma restando la validità delle graduatorie eventualmente già formate con i criteri localmente vigenti.

Norma transitoria n. 3

In considerazione del fatto che nelle città di Milano e Torino e nella regione Liguria i servizi di guardia medica si avvalgono anche di medici il cui rapporto è regolato dalle « Norme che disciplinano i rapporti di lavoro autonomo per l'espletamento di attività sanitarie non regolate da altre norme convenzionali ex art. 48, legge n. 833/78, nonché per l'espletamento di attività di prevenzione e di massa di cui all'art. 43 della convenzione unica nazionale dei medici generici e pediatri » sottoscritta il 22 novembre 1979, le parti riconoscono l'esigenza che tali medici siano portati a svolgere la propria opera nei settori regolati dall'accordo suddetto.

Nell'attesa che a livello locale si realizzi la diversa utilizzazione dei medici anzidetti nei servizi di cui al comma precedente, ai sanitari stessi, anche per il tempo in cui continuano ad essere adibiti ai servizi di guardia si applica il trattamento normativo ed economico di cui al più volte citato accordo del 22 novembre 1979.

Norma transitoria n. 4

Ferma restando l'applicazione delle incompatibilità e dei massimali orari sono fatte salve, fino al 30 giugno 1983, le eventuali situazioni economiche complessivamente di miglior favore a parità di orario settimanale, in atto alla data del 31 dicembre 1981, derivanti da precedenti deliberazioni regionali, divenute esecutive ai sensi di legge.

Le situazioni di miglior favore sono riassorbite fino alla concorrenza della maggiorazione di cui al terzo comma dello art. 18.

Dichiarazioni a verbale

N. 1.

Le parti riconoscono che, in base alle indicazioni della programmazione regionale, l'attività di cui all'art. 1 può essere organicamente integrata, sia con i servizi di trasporto che con altre attività sanitarie del territorio, in modo da assicurare una più valida risposta, anche a livello territoriale, nei casi di emergenza sanitaria.

Le parti concordano altresì sull'utilità di favorire, sulla base di criteri tecnici e organizzativi determinati a livello regionale sentito il comitato di cui all'art. 8, l'inserimento dei medici di guardia attiva nei dipartimenti di emergenza.

N. 2.

Le parti chiariscono che le dizioni « regione », « amministrazione regionale », « giunta regionale », « assessore regionale », « assessore regionale alla sanità », usate nel testo dell'accordo, valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

N. 3.

Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'A.N.C.I. regionale saranno espletati dall'assemblea dei presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale dell'A.N.C.I. non risulti costituita.

N. 4.

Le parti raccomandano che le UU.SS.LL. considerino l'opportunità di realizzare almeno in parte l'aggiornamento di cui all'art. 20 nei confronti dei medici al primo incarico nel corso del primo mese di servizio.

ALLEGATO A

Al comitato consultivo regionale per l'attività di guardia medica c/o Regione

Oggetto: Domanda di inserimento nelle graduatorie, da valere per l'anno 19 . . ., per l'accesso al rapporto convenzionale ex art. 48 della legge n. 833/78, per le attività di . . . .

. . . sottoscritt . . . dott. . . . . nat . . . a . . . . . . (prov. . . . .), il . . .
residente in . . . . . . (prov. . . . .) c.a.p. . . . . . . via . . . . n. . . . . .,
telefono (. . . .) . . . .

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Codice regionale n. |_|_|_|_|_|_|

Iscrizione E.N.P.A.M. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Chiede

secondo quanto previsto da . . . relativ . . . accord . . . collettiv . . . nazional . . . ex art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di essere inserit . . . nelle graduatorie, da valere per l'anno 19 . . ., per accedere al rapporto convenzionale per l'attività di guardia medica notturna, festiva e prefestiva.

A tal fine acclude alla presente la richiesta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché idonea documentazione dei titoli in suo possesso — valutabili per l'inserimento nelle graduatorie in oggetto — e specificati, in ordine cronologico, nel prospetto interno.

Indica — in ordine di gradimento — gli ambiti territoriali delle UU.SS.LL. (massimo cinque) in cui è disponibile a svolgere l'attività di guardia medica, qualora ne riceva il relativo incarico:

1) U.S.L. n. . . . . . — . . . .

2) U.S.L. n. . . . . . — . . . .

3) U.S.L. n. . . . . . — . . . .

4) U.S.L. n. . . . . . — . . . .

5) U.S.L. n. . . . . . — . . . .

Avvertenze importanti

Le domande devono essere compilate a macchina, o in stampatello, in modo chiaro e leggibile e completate in ogni parte. *LE DOMANDE ILLEGGIBILI O INCOMPLETE NON SARANNO PRESE IN ESAME.*

Le domande devono essere recapitate esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo sopra riportato. Il timbro postale di partenza vale come prova dell'avvenuta spedizione nei termini prescritti. *Le domande presentate a mano non saranno accettate.*

Tutti i documenti allegati devono essere in originale, o copia conforme, ovvero in fotocopia autenticata nei modi di legge.

Chiede che ogni altra ulteriore comunicazione venga indirizzata presso:

☐ la propria residenza ☐ il domicilio sotto indicato:

c/o . . . . telef. (. . . .) . . . . . via/piazza . . . . n. . . . .

c.a.p. . . . . . località . . . . (prov. . . . .)

. . . .
(timbro e firma del medico)

. . . .
(data)

Allegati n. . . . . . documenti

Ordine dei medici
della provincia

di . . . .

Si certifica

che il dott. . . . . nato a . . . . . . il . . . . . .;
ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di . . . . . . in data . . . ., con votazione di . . . . /110+ . . .;
ha conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale c/o l'Università di . . . nella sessione . . dell'anno . . .;
ha conseguito i seguenti titoli o specializzazioni professionali:

a) . . . .
presso l'Università di . . . . . in data . . . . .;

b) . . . .
presso l'Università di . . . . . in data . . . . .;
ha ottenuto la prima iscrizione all'albo professionale della provincia di . . . . . . in data . . . .;
è iscritto all'albo professionale di questa provincia dal . . . al numero . . . . . .

IL PRESIDENTE

. . . .
(data)

. . . .
(timbro e firma)

NOTA - barrare solamente le caselle relative alle frasi che interessano.

ELENCO DELLE UU.SS.LL.

TITOLI DI STUDIO (tirocinio e corsi di aggiornamento professionale, di durata almeno trimestrale, effettuati presso pubbliche istituzioni).

☐ certificazione del servizio militare, o sostitutivo civile svolto post laurea

TITOLI DI SERVIZIO

A	B	Attività svolta	Periodo dal	Periodo al	Attestazione rilasciata da:

N.B. - Fare una X sulla colonna A o B rispettivamente quando il servizio sia stato svolto in zona normale o disagiata.

ALLEGATO *B*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritt . dott. . . . .
nat . a . . . . (prov. . . . . . .), il . . . .
residente in . . . . (prov. . . . .) - c.a.p. . . . . .
via / piazza . . . . n. . . . . .
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Dichiaro di

	(da riempire solo in caso di dichiarazione positiva)
a) avere un/non avere alcun (*) rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno presso enti od organismi pubblici o privati;	(1) . . . .
b) essere/non essere (*) titolare di un rapporto di impiego a tempo definito con istituzioni pubbliche o private, ospedali (anche psichiatrici), case di cura, istituti universitari, ecc.;	(1) . . . . per n. . . ore settimanali (1) . . . . per n. . . ore settimanali
c) operare/non operare (*) come medico generale, pediatra o specialista convenzionato, a rapporto orario presso ambulatori delle UU.SS.LL. o di altri enti, organismi e amministrazioni pubblici;	(1) . . . . in qualità di (2) . . . . per n. . . ore settimanali (1) . . . . in qualità di (2) . . . . per n. . . ore settimanali
d) avere/non avere (*) rapporti di lavoro o di interesse o forme di coenteressenza, diretta o indiretta, con case di cura private ed industrie farmaceutiche nonché con le istituzioni, i presidi e gli stabilimenti sanitari soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43, legge n. 833/78;	(1) . . . . (1) . . . . (1) . . . .
e) essere/non essere (*) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;	
f) essere/non essere inserito negli elenchi dei medici generali, o pediatri, convenzionati di libera scelta a ciclo di fiducia ed essere/non essere (*) « associato » ai sensi della norma transitoria n. 3 o n. 6 dei rispettivi accordi collettivi nazionali »;	c/o l'U.S.L. . . . . come (3) . . . . con n. . . . scelte acquisite (ovvero, per le quali percepisce la quota capitaria relativa). alla data del . . . .
g) fruire/non fruire (*) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;	
h) svolgere/non svolgere (*) funzioni fiscali per conto delle UU.SS.LL., o di altre amministrazioni pubbliche;	(1) . . . . Ambito territoriale in cui vengono eseguiti i controlli: . . . .

Note:
(*) Cancellare la parte che non interessa.
(1) Indicare la denominazione e la sede dell'ente, istituzione, amministrazione, azienda, associazione, o altro organismo, pubblico o privato, ovvero dell'U.S.L., con cui esiste il rapporto, o per conto di cui viene esercitata l'attività dichiarata.
(2) Medico generale, o pediatra o specialista.
(3) Medico generale o pediatra.

i) svolgere/non svolgere (*) l'attività di medico condotto; **ne . . . comun . . . di . . . .**

. . . .

l) essere/non essere (*) titolare di servizio di guardia medica presso altra U.S.L.; come **titolare** / **interino**

U.S.L. n. . . . .

m) di svolgere, attualmente, oltre quelle segnalate alle precedenti lettere, le attività sottospecificate (indicare l'ente per cui le attività sono svolte; il tipo di rapporto esistente; la data di inizio e di fine rapporto, se trattasi di incarico o sostituzione temporanei; le ore settimanali mediamente impegnate):

(4) . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

dichiaro, inoltre (5)

1) ☐ di avere già assolto
☐ di non essere assoggettata a
☐ di essere stato esonerato da
☐ di dovere ancora assolvere
☐ di stare, attualmente assolvendo
(con inizio dal . . . . . ., fino al . . . . . .)

} gli obblighi militari di leva;

2) ☐ di avere già effettuato
☐ di non avere effettuato
} il tirocinio abilitante, svolto ai sensi della legge n. 148/75;
☐ di stare effettuando il tirocinio abilitante, svolto ai sensi della legge 18 aprile 1975, n. 148, presso l'ospedale di . . . . dalla data del . . . . ;

. .L. . DICHIARANTE

. . . .

Note:
(*) Cancellare la parte che non interessa.
(4) In caso negativo scrivere: nessuno.
(5) Barrare la casella corrispondente alla dichiarazione voluta.

(timbro)

L'anno millenovecento . . . ., addì . . . . del mese di . . . . avanti a me . . . . è compars. . . . . sig. . . . . della cui identità sono certo, per . . . . .l. . quale, dopo essere stat. . da me ammonit. . sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, mi ha reso la suestesa dichiarazione, sottoscrivendola in mia presenza.

ALLEGATO C

MODELLO INFORMATIVO PER IL MEDICO DI FIDUCIA

U.S.L. di . . . .
Punto di guardia medica di . . . .
Giorno . . . . ora . . . .
Nome e cognome del paziente . . . .
Età . . . .
Sintomatologia . . . .
. . . .
Eventuale diagnosi (sospetta o accertata) . . . .
. . . .
Terapia effettuata . . . .
. . . .
Terapia prescritta . . . .
. . . .
Motivazione proposta di ricovero . . . .
. . . .
Rilasciata certificazione di malattia per giorni . . . .
Altre notizie od osservazioni . . . .
. . . .

Il medico di guardia

. . . .
(nome, cognome, telefono)

Per il servizio Paziente di altra Regione . . . .
Per il servizio Paziente di altro Stato . . . .

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI LIBERO-PROFESSIONALI CON I MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833.

Ministero della sanità	Bruno ORSINI
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	Mario COSTA Attilio DEL SORDO
Ministero del tesoro	Giuseppe PISANU Giancarlo DE CAROLIS
Regioni:	
Toscana	Giorgio VESTRI
Emilia-Romagna	Decimo TRIOSSI
Lombardia	Renzo PERUZZOTTI
Molise	Fernando FRATTURA DI LAURA
Umbria	Velio LORENZINI
Puglia	Giuseppe ZINGRILLO
A.N.C.I.	Antonio BELCASTRO Alberto FREDDI Danilo MORINI Luciano BADIALI Leonardo BIANCHI Lamberto BACCINI (p. delega)
U.N.C.E.M.	Guido GONZI Angelo ZIGRINO
Federazione italiana medici di medicina generale	Mario BONI
Associazione nazionale medici condotti	Luigi PIGNATARO
Sindacato nazionale autonomo med. ital.	Giorgio OCCHIPINTI
Confederazione unitaria medici italiani	Carlo MACALUSO
Sindacato italiano medici d'urgenza	Giuseppina BOVINA
Federazione nazionale ordine dei medici	Danilo POGGIOLINI

La Federazione nazionale degli ordini dei medici partecipa, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78, in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che sono ad essa affidati dalla convenzione unica.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1982.

Ripartizione di competenze in materia di trattamenti di quiescenza per il personale del Ministero della pubblica istruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in particolare l'art. 154;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 417 e 420;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1976, concernente la determinazione degli uffici del Ministero della pubblica istruzione competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1977, contenente modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1976;

Ritenuto opportuno modificare il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1976 e il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1977 con riferimento ai criteri di ripartizione delle competenze in materia di quiescenza a seguito del rilascio, ai Provveditorati agli studi, delle procedure automatiche di liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di trattazione delle pratiche di computo, con o senza riscatto, riunione e ricongiunzione dei periodi o servizi utili in quiescenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 12 marzo 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1976, modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1977, sono modificati nel senso che alle categorie di atti in essi indicate è aggiunta quella del collocamento a riposo per il compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento.

Art. 2.

Il II comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennano 1976, modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1977, è sostituito dal seguente:

« Resta all'amministrazione centrale — ispettorato per le pensioni — la competenza a provvedere sulle domande di computo, con o senza riscatto, riunione e ricongiunzione, di servizi utili in quiescenza, prodotte anteriormente alla data del 27 aprile 1976 o, per quanto riguarda il personale indicato nell'unita tabella *C*, del 1° ottobre 1975, da dipendenti nati entro l'anno

1922, escluse le domande sulle quali gli altri uffici centrali o periferici competenti provvedono contestualmente all'atto di liquidazione del trattamento di quiescenza e le domande sulle quali gli stessi altri uffici provvedono contestualmente all'atto di trattenimento in servizio oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 ».

Art. 3.

I provvedimenti di modifica di atti riguardanti il computo, con o senza riscatto, riunione e ricongiunzione di servizi utili in quiescenza, emessi dalla amministrazione centrale - ispettorato per le pensioni, sono adottati dagli uffici competenti, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1976 e 16 dicembre 1977, alla liquidazione del trattamento definitivo di quiescenza e previdenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1982

PERTINI

SPADOLINI — BODRATO — ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1982
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 195.

(2624)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 maggio 1982.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Cip Zoo zootecnica, in Brescia, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato e integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1980, n. 129, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cip Zoo zootecnica, con sede in Brescia, quale società collegata con la S.p.a. Liquigas, è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa ed è nominato commissario il dott. Eugenio Carbone;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 gennaio e 24 marzo 1982, con i quali è nominato commissario della predetta società il dott. Enrico Baldazzi, in sostituzione del dott. Eugenio Carbone;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 11 marzo 1982, volta ad ottenere la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga per consentire al nuovo commissario di predisporre il programma di cui all'art. 2 secondo comma della citata legge n. 95/1979;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 28 aprile 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cip Zoo zootecnica, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 12 maggio 1982.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente Tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2614)

DECRETO 8 maggio 1982.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Meridalma, in Brescia, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato e integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1980, n. 129, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Meridalma, meridionale alimenti e mangimi, con sede amministrativa in Brescia, quale società collegata con la S.p.a. Liquigas, è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa ed è nominato commissario il dott. Eugenio Carbone;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 gennaio e 24 marzo 1982, con i quali è nominato commissario della predetta società il dott. Enrico Baldazzi, in sostituzione del dott. Eugenio Carbone;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 11 marzo 1982, volta ad ottenere la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga per consentire al nuovo commissario di predisporre il programma di cui all'art. 2 secondo comma della citata legge 95/1979;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 28 aprile 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Meridalma, meridionale alimenti e mangimi, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 12 maggio 1982.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2613)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 marzo 1982.

Tasse di iscrizione e di voltura e contributi dovuti per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1982.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo Statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1979 con il quale è stato nominato il commissario liquidatore dell'A.N.C.C.;

Vista la delibera adottata dal predetto commissario liquidatore dell'A.N.C.C. in data 22 dicembre 1981, con la quale si stabiliscono le tariffe per l'anno 1982;

Sentito il Ministero del tesoro;

Decretano:

Articolo unico

Sono approvate e vistate le tabelle *A, B, C, D, E, F, G* e il prospetto *A* allegati al presente decreto relativi alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1982, fatta eccezione per le prove ed i controlli di omologazione dei componenti degli impianti di riscaldamento e delle relative apparecchiature automatiche, la cui tariffazione sarà determinata con separato provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1982

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
COSTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

TABELLE RELATIVE ALLE TASSE DI ISCRIZIONE E DI VOLTURA ED AI CONTRIBUTI DOVUTI, PER LE PRESTAZIONI DI CARATTERE OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE PER L'ANNO 1982.

(Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132)

TABELLA *A*

Tariffa unica

TASSA DI ISCRIZIONE - TASSA DI VOLTURA

E' dovuta dal consortista per ogni apparecchio od impianto termico denunciato o iscritto d'ufficio.

Per gli apparecchi o impianti soggetti alle verifiche per il servizio di prevenzione contro gli infortuni si applicano i contributi previsti nella colonna 1 dell'allegato *A*.

Per gli impianti termici non soggetti alle verifiche di cui al comma precedente si applica, in alternativa, la contribuzione fissa di L. 23.500.

Visto, p. *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
COSTA

Visto, *il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MARCORA

TABELLA *B*

PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

(Costruzione e riparazione)

Tariffa I

ESAME PROGETTI

Per l'esame di progetti relativi alla costruzione, riparazione, regolarizzazione, modifica o impianto, di apparecchi a pressione o di loro elementi o membrature, è dovuto un contributo orario di L. 33.500; detto contributo è maggiorato del 50 % in caso di utilizzazione di elaboratori elettronici o di sistemi equivalenti.

Il tempo da considerare è dato da quello effettivamente impiegato dal tecnico o dai tecnici dell'associazione per l'intero esame del progetto, arrotondato per eccesso all'ora.

I contributi di cui alla presente tariffa sono dovuti una sola volta, sia quando il progetto esaminato debba valere per la costruzione di più apparecchi in tutto eguali (prototipo di serie), sia quando il progetto esaminato contempli, oltre ad un prototipo di base, una serie di varianti dello stesso (serie di prototipi).

Gli apparecchi, per costituire una serie di prototipi, debbono:

essere di forma eguale a quella del prototipo-base, con la variazione di una o più dimensioni lineari;

richiedere, per i calcoli di verifica, l'uso dello stesso tipo di formule impiegate per il prototipo-base;

essere destinati allo stesso impiego (ad es.: generatori di acetilene, oppure recipienti di aria compressa, oppure piccoli generatori di vapore, ecc.);

essere rappresentati (anche sotto forma tabellare) in un unico progetto.

Tariffa II

PROVE E INDAGINI VARIE

Per le verifiche e prove su materiali, tubi, valvole (quali: prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche, esami magnetoscopici, esami con liquidi penetranti, indagini con sistema ad ultrasuoni, ecc., con apparecchiatura fornita dall'utente);

per le verifiche, prove ed indagini su saldature (quali: qualifica del procedimento di saldatura, qualifica dei saldatori, prove su talloni di saldatura, indagini non distruttive);

per le verifiche, prove ed indagini su compensatori di dilatazione;

per i rilievi sperimentali di sollecitazioni su membrature;

per le prove di scoppio ed altre indagini e rilievi sperimentali in sede di costruzione;

per le prove sui gruppi riduttori;

per le prove idrauliche su prototipi;

per le verifiche e prove su valvole di sicurezza, ai fini della determinazione del coefficiente « C » per il calcolo della capacità di sfogo;

per le verifiche e prove al banco su accessori di controllo e sicurezza, eseguite non in dipendenza di verifiche regolamentari,

è dovuto un contributo orario di L. 33.500.

Il tempo da considerare è dato da quello effettivamente trascorso dal tecnico dell'associazione presso il laboratorio, l'officina o l'utente, compreso anche quello, eventuale, occorrente al montaggio e smontaggio di strumenti ed apparecchiature fornite dall'associazione, nonché da quello impiegato in ufficio per l'esame della documentazione e per la stesura della relazione. Il relativo totale giornaliero di ore è arrotondato, per eccesso, all'ora.

Nel caso che più tecnici dell'associazione operino contemporaneamente l'arrotondamento di cui al comma precedente è operato sul totale giornaliero di ciascun tecnico.

Il contributo di cui al primo capoverso è maggiorato del 25 % per prestazioni fornite in ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6).

Per:

esami radiografici;

esami con ultrasuoni o con polveri magnetiche o con liquidi penetranti, eseguiti con apparecchiatura fornita dalla associazione, il contributo orario di cui sopra è maggiorato del 50%, limitatamente alle prestazioni dell'operatore che ha totalizzato, nella giornata, il maggior numero di ore di lavoro.

Per rilievi sperimentali di sollecitazioni su membrature (spese per materiali di consumo a carico dell'utente), eseguiti con apparecchiatura fornita dall'associazione, il contributo orario di cui sopra è maggiorato del 100%, limitatamente alle prestazioni dell'operatore che ha totalizzato, nella giornata, il maggior numero di ore di lavoro.

La presente tariffa si applica anche per le prove di cui sopra, nonché per le verifiche e prove di costruzione (ivi comprese quelle su recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, nonché quelle per esonero presso i costruttori) eseguite, a richiesta, all'estero; per tali operazioni, è inoltre dovuto il rimborso, alla stessa presente tariffa, del tempo occorrente all'operatore per i viaggi, nonché quello del trattamento completo di missione per ogni tecnico incaricato del sopralluogo.

Se nella stessa missione il tecnico dell'associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, il coacervo dei rimborsi da addebitare, di cui al comma precedente, è ripartito proporzionalmente al tempo trascorso dal tecnico stesso presso le ditte estere per conto di ciascuna ditta richiedente.

Per il rilascio di copie da originali di certificazioni relative alle prove di cui alla presente tariffa è dovuto un contributo di L. 3.500 per ciascun foglio, con firma autografa. In caso di richiesta urgente, detto contributo è raddoppiato.

Lo stesso contributo di cui al comma precedente è dovuto per stralci da originali di certificazioni, autenticati dal tecnico collaudatore o dal dirigente per copia conforme.

Per il rilascio di ogni certificato di omologazione previsto dal decreto ministeriale 1° dicembre 1980 e dal decreto ministeriale 19 marzo 1980 è dovuto un contributo fisso di L. 25.000. Lo stesso contributo è dovuto per il rilascio di qualsiasi altro certificato di omologazione non espressamente previsto dalle presenti tariffe.

Tariffa III

VERIFICHE E PROVE DI COSTRUZIONE E DI RIPARAZIONE

Per ogni apparecchio verificato il costruttore o il riparatore deve all'associazione i contributi previsti nella colonna 2 dello allegato *A*, che valgono per il ciclo completo di verifiche e prove regolamentari (ivi comprese anche quelle eventuali effettuate, a montaggio ultimato, sul luogo di impianto), anche se eseguite in giornate diverse.

La stessa tariffa è dovuta anche per le verifiche effettuate prima che abbia inizio il ciclo di riparazione.

Per le prove e indagini varie, eventualmente previste dalle specifiche tecniche applicative del decreto ministeriale 21 novembre 1972, sono dovuti i contributi stabiliti nella relativa tariffa II della presente tabella.

Membrature o elementi di apparecchi a pressione: collettori, corpi cilindrici ed altre membrature o elementi:

per i collettori, i corpi cilindrici ed altre membrature o elementi verificati separatamente si applicano, in base all'energia immagazzinata nella parte stessa, i contributi previsti per i recipienti, anche nel caso di effettuazione della sola visita interna.

Ove l'elemento sia aperto (fondi, fondelli, fasciami privi di fondi, ecc.) per sua capacità si intende quella del solido ottenuto completando le aperture con pareti piane ideali.

L'addebito di cui al comma precedente non viene applicato per quelle membrature o elementi di apparecchi per i quali si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

le membrature o l'elemento faccia parte di un apparecchio approvato in base ad un unico progetto;

l'apparecchio sia destinato ad essere montato sul luogo di impianto.

Per ciascuna verifica o prova oltre quelle strettamente regolamentari (verifiche e prove ripetute, richieste, ecc.) si applica il contributo della presente tabella, ridotto del 50%.

Per gli apparecchi costruiti in serie su un « prototipo », o facenti parte di una « serie di prototipi » (di cui all'ultimo capoverso della tariffa I della presente tabella), presentati insieme dal costruttore e per i quali la prova idraulica finale venga effettuata nel corso della stessa giornata lavorativa, i contributi sono ridotti del 75% a partire dall'11° apparecchio. Tale riduzione viene applicata distribuendo gli apparecchi in ordine decrescente di superficie o potenzialità o energia immagazzinata.

Le riduzioni previste dai due commi precedenti non sono cumulabili.

Per il rilascio di ogni duplicato del libretto matricolare è dovuto un contributo fisso di L. 10.000.

Tariffa IV

VERIFICA PER L'ESCLUSIONE O L'ESONERO PRESSO I COSTRUTTORI ED I RIVENDITORI

Per l'esecuzione, presso il costruttore, dei regolamentari accertamenti ai fini dell'esclusione (art. 7 decreto ministeriale 21 maggio 1974) o dell'esonero (art. 27 decreto ministeriale 21 maggio 1974) dell'apparecchio dalla effettuazione di tutte le verifiche stabilite dalla sezione 2ª del capo IV del titolo I del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, si applicano i contributi previsti dalla colonna 3 dell'allegato *A*, con una riduzione del 50%.

Qualora gli accertamenti di cui al comma precedente siano eseguiti in officina diversa da quella del costruttore, la prevista riduzione del 50% non viene applicata.

Visto, p. *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
COSTA

Visto, *il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MARCORA

TABELLA *C*

PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
(Esercizio)

Tariffa I

VERIFICHE E PROVE DI PRIMO O DI NUOVO IMPIANTO, VERIFICHE E PROVE STRAORDINARIE REGOLAMENTARI O RICHIESTE (1)

Per ciascun apparecchio, il consortista deve all'associazione la quota stabilita nella colonna 3 dell'allegato *A*.

I contributi stabiliti dalla presente tariffa sono dovuti per ogni apparecchio verificato a ciascuno dei seguenti titoli:

primo o nuovo impianto, verifica straordinaria regolamentare o richiesta dall'utente, e valgono per il ciclo completo di verifiche se portate a termine in una stessa giornata lavorativa; in caso contrario si applica due volte la presente tariffa.

Ove trattasi di verifiche di primo impianto ad apparecchio non provvisto dei documenti di collaudo dell'A.N.C.C., sono applicate sia la tariffa III della tabella *B* sia la presente tariffa. Tale disposizione non è applicata per gli apparecchi collaudati all'estero secondo le modalità stabilite nell'art. 50 del decreto ministeriale 21 maggio 1974 (Norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione).

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno, quella della successiva tariffa II della presente tabella.

Per le prove ed indagini varie eventualmente previste dalle specifiche tecniche applicative del decreto ministeriale 21 maggio 1974 sono dovuti i contributi stabiliti nella relativa tariffa II della tabella *B*.

Per il rilascio di ogni duplicato del libretto matricolare è dovuto un contributo fisso di L. 10.000.

Tariffa II

QUOTE ANNUE PER VERIFICHE E PROVE PERIODICHE REGOLAMENTARI

Per ciascun apparecchio o impianto, il consortista deve alla associazione la quota stabilita nella colonna 4 dell'allegato *A*.

Nel caso di macchine continue per cartiere, industrie tessili e simili, per i cilindri montati sulla incastellatura di una stessa macchina si applica, sulla presente tariffa, lo sconto del 50%.

Per i recipienti multipli costituiti da una serie di bombole di capacità singola inferiore a 300 litri, si applica, sulla presente tariffa, lo sconto del 50%.

(1) Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari tutte le visite di tipo regolamentare (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento) effettuate, oltre le normali, perché volute dal regolamento o richieste dall'utente.

Per i forni facenti parte di un impianto per la lavorazione di olii minerali, di cui al capo II, titolo I, del decreto ministeriale 1° dicembre 1975, soggetti a verifica periodica semestrale anziché annuale, la quota di cui al primo capoverso della presente tariffa è raddoppiata.

Per i generatori di calore per impianti di riscaldamento di cui al capo I, titolo II del decreto ministeriale 1° dicembre 1975, soggetti a visita periodica quinquennale, la quota di cui al primo capoverso della presente tariffa è applicata limitatamente agli anni in cui la verifica medesima è effettuata.

Per le prove ed indagini varie, eventualmente previste dalle specifiche tecniche applicative del decreto ministeriale 21 maggio 1974, sono dovuti i contributi stabiliti nella relativa tariffa II della tabella *B*.

Tariffa III

VISITE E PROVE DI RECIPIENTI PER IL TRASPORTO, SU VIA ORDINARIA E CON MEZZI PRIVATI, DI GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O DISCIOLTI

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento completo di missione per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonché il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

1. *Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti* (in unico pezzo o saldato).

1.1. Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione) o del certificato di revisione (visite di revisione):

1.1.1. fino a 5 litri di capacità (piccole bombole e piccoli bidoni), per ogni recipiente . . L. 170

1.1.2. oltre 5 litri fino a 150 litri di capacità (bombole e bidoni):

1.1.2.1. bombole:

per i primi 100 recipienti di una partita e per ogni recipiente . . » 760

dal 101° recipiente di una partita e per ogni recipiente . . . . » 490

1.1.2.2. bidoni (1):

per i primi 500 recipienti di una partita e per ogni recipiente . . » 450

dal 501° recipiente di una partita e per ogni recipiente . . . . » 300

1.1.3. oltre 150 fino a 1000 litri di capacità (bomboloni e serbatoi), per ogni recipiente » 19.750

1.1.4. oltre 1000 litri di capacità (grandi bombole e grandi serbatoi), per ogni recipiente . . . . » 70.000

2. *Prove di scoppio e prove meccaniche relative ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti*:

per ogni prova di scoppio . . . . . . L. 14.870

per ogni serie di prove meccaniche . . . . » 29.750

3. *Contribuzione minima per i sopralluoghi relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.*

Per ogni sopralluogo effettuato presso una ditta per le verifiche e prove di cui ai precedenti punti 1. e 2., per visite di accertamento, per prove e indagini speciali (quali prove ultrasoniche, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.), è dovuta, comunque, la contribuzione minima di seguito indicata:

per un tempo fino a 2 ore . . . . . L. 25.750

per un tempo oltre 2 ore fino a 4 ore . . » 51.500

per un tempo oltre 4 ore fino a 8 ore . . » 103.000

per un tempo oltre 8 ore . . . . . » 154.500

per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore » 206.250

(1) Per « partita » deve intendersi il numero complessivo dei bidoni presentati all'approvazione e verificati nel corso della stessa giornata lavorativa, indipendentemente dai turni di lavoro e dal numero dei tecnici che effettuano le operazioni di collaudo.

Nel caso in cui il ciclo completo di verifiche venga effettuato in due giornate si applica, per la prima giornata, la contribuzione minima.

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

4. *Esame dei progetti relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.*

Per l'esame del progetto del prototipo di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, sono dovuti i seguenti contributi:

per capacità fino a 150 litri . . L. 29.750
per capacità oltre 150 fino a 1000 litri . » 44.500
per capacità oltre 1000 litri . » 74.250

5. *Recipienti trasportabili per acqua gassata, verifiche di approvazione o di revisione:*

per ogni recipiente fino al 4° . . L. 3.560
per ogni recipiente in più, oltre i primi 4, purché la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata . . . . » 1.500

6. *Per il rilascio di ogni libretto delle prove e verifiche di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità superiore a 1000 litri* . . . . L. 10.000

7. *Per il rilascio dei certificati di approvazione e di revisione dei recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità fino a 1000 litri:*

per certificato singolo . . L. 500
per certificati plurimi . . . » 3.000

Per il rilascio di copie o stralci delle certificazioni originali di cui al presente punto 7. è dovuto un contributo di L. 9.000 per ciascun foglio. In caso di richiesta urgente, detto contributo è raddoppiato.

Per il rilascio di certificati singoli e stralcio da un certificato plurimo, il contributo di cui al precedente comma del presente punto 7. è ridotto a L. 1.200 per ciascun certificato con firma autografa.

In caso di richiesta urgente, detto contributo è raddoppiato.

Tariffa IV

SOPRALLUOGHI PER ACCERTAMENTO DI DEMOLIZIONE, MODIFICAZIONE D'USO, CONSTATAZIONE DI INATTIVITÀ, PER ACCERTAMENTO DI ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI. SOPRALLUOGHI A VUOTO.

Per ogni apparecchio che subisca una verifica per i titoli sopra indicati è dovuto dall'utente il contributo di L. 10.000.

Per ogni apparecchio od impianto oggetto di un sopralluogo a vuoto, quando una qualsiasi verifica, constatazione o accertamento, preannunciati, non possano essere eseguiti o portati a termine per fatto dell'utente è dovuto il contributo di L. 15.000. In caso di ditta estera è applicato, in alternativa, il contributo orario previsto nella tabella *B*, tariffa II, con le stesse modalità stabilite nel settimo e nell'ottavo comma della medesima tabella *B*, tariffa II, circa i rimborsi per i tempi di viaggio e per il trattamento completo di missione per ogni tecnico incaricato del sopralluogo.

Per ogni sopralluogo effettuato per il controllo della situazione apparecchi presso i rivenditori, depositari, rappresentanti, o comunque detentori di apparecchi per la vendita, è dovuto invece il contributo di L. 40.000.

Visto, p. *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
COSTA

Visto, *il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MARCORA

TABELLA *D*

PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

(Impianti nucleari)

Tariffa unica

APPARECCHI FACENTI PARTE DI IMPIANTI NUCLEARI

Per l'esame di progetti e relativi documenti e specifiche, riguardanti apparecchi o membrature a pressione destinati a far parte di circuiti attivi o suscettibili di attivazione di impianti nucleari è dovuto un contributo orario di L. 89.000; detto contributo è maggiorato del 50 % in caso di utilizzazione di elaboratori elettronici o di sistemi equivalenti.

Il tempo da considerare è dato da quello effettivamente impiegato dal tecnico o dai tecnici dell'associazione per l'esame delle documentazioni, di cui al comma precedente, arrotondato per eccesso all'ora.

Per ogni altra verifica od operazione effettuata, per uno dei titoli contemplati nelle tabelle *B*, *C* ed *F* delle presenti tariffe, presso un impianto nucleare è dovuto un contributo orario di L. 89.000.

Il tempo da considerare è dato da quello effettivamente trascorso dal tecnico dell'associazione presso l'impianto, compreso anche quello, eventuale, occorrente al montaggio di strumenti ed apparecchiature fornite dall'associazione, nonché da quello impiegato in ufficio per l'esame della documentazione e per la stesura della relazione. Il relativo totale giornaliero di ore è arrotondato, per eccesso, all'ora.

Nel caso che più tecnici dell'associazione operino contemporaneamente l'arrotondamento di cui al comma precedente è operato sul totale giornaliero di ciascun tecnico.

Il contributo di cui al terzo capoverso è maggiorato del 25 % per prestazioni fornite in ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6).

Visto, p. *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
COSTA

Visto, *il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MARCORA

TABELLA *E*

PROVENTI PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Tariffa I

ESAME PROGETTI

Per l'istruttoria e l'autorizzazione di progetti di impianti termici di nuova installazione, di modifiche o trasformazioni, sono dovuti i contributi previsti nella tariffa I, tabella *B*, con le stesse modalità circa il computo del tempo.

Tariffa II

PRIMA VERIFICA E PRESA IN CONSEGNA DELL'IMPIANTO TERMICO
VISITA PER CESSIONE

Si applicano gli stessi contributi previsti dalla successiva tariffa III della presente tabella.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno, quella della successiva tariffa III della presente tabella, anche in caso di cessione in luogo.

Per il rilascio di ogni duplicato del libretto matricolare è dovuto un contributo fisso di L. 10.000.

Tariffa III

QUOTE ANNUE PER IMPIANTI ATTIVI

Per ogni impianto termico preso in consegna, attivo o di riserva, soggetto a sorveglianza, è dovuta la seguente quota annua:

1. Per ogni generatore di vapore:		
fino a 25 t/h	L.	14.000
oltre 25 fino a 100 t/h	»	28.000
oltre 100 t/h	»	55.000
2. Per ogni generatore di vapore installato in centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW	»	105.000
3. Per ogni motrice fissa:		
fino a 5.000 kW	»	8.000
oltre 5.000 kW	»	23.000
4. Per ogni gruppo turbo alternatore di potenza:		
fino a 25.000 kW	»	23.000
oltre 25.000 kW	»	52.000
5. Per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari	»	11.000
6. Per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera	»	42.000
7. Per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno	»	26.000
8. Per ogni impianto di riscaldamento	»	15.000

Tabella IV

INDAGINI FISICO-CHIMICHE
PROVE DI RENDIMENTO E DI CONSUMO REGOLAMENTARI

Per le prove di rendimento e di consumo regolamentari eseguite su un apparecchio od impianto termico, è dovuto un contributo orario di L. 40.000.

Il tempo da considerare è dato da quello effettivamente trascorso dal tecnico dell'associazione presso l'apparecchio o l'impianto, sia per la predisposizione dell'indagine o prova che per l'esecuzione della stessa, compreso anche quello occorrente al montaggio e smontaggio di strumenti ed apparecchiature fornite dall'associazione, nonché da quello impiegato in ufficio per l'esame della documentazione e per la stesura della relazione. Il relativo totale giornaliero di ore è arrotondato, per eccesso, all'ora.

Nel caso che più tecnici dell'associazione operino contemporaneamente, l'arrotondamento di cui al comma precedente è operato sul totale giornaliero di ciascun tecnico.

Il contributo di cui al primo capoverso è maggiorato del 25 % per prestazioni fornite in ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6).

E' dovuto, inoltre, il rimborso per eventuali spese di nolo di apparecchiature speciali, sostenute dall'associazione.

Per le indagini fisico-chimiche sono dovuti i seguenti contributi fissi per ciascun apparecchio o impianto termico verificato:

impianti industriali	L.	227.000
impianti di riscaldamento	»	189.000

L'applicazione del contributo fisso di cui al comma precedente, esclude quella del contributo orario di cui al primo capoverso della presente tariffa nonché la relativa maggiorazione per prestazioni fornite in ore notturne.

Visto, p. *il Ministro*
del lavoro e della previdenza sociale
COSTA

Visto, *il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MARCORA

TABELLA *F*

PROVENTI PER ATTIVITA' SPECIALI FACOLTATIVE E VARIE

Tariffa unica

VERIFICHE, PROVE, SERVIZI E PRESTAZIONI SPECIALI

Per l'esame di progetti, si applica la tariffa I, tabella *B*, maggiorata del 50 %, con le stesse modalità circa il computo del tempo ed il tipo dei progetti.

Per le indagini fisico-chimiche, prove di rendimento, di consumo e di determinazione di potenza su unità termiche di qualsiasi specie;

per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopralluogo;

per le verifiche, prove e servizi in applicazione della legge n. 615 del 13 luglio 1966 e relativi regolamenti di applicazione, che richiedano uno speciale sopralluogo;

per gli accertamenti sull'applicazione della legge n. 1083 del 6 dicembre 1971 e relativi regolamenti di applicazione, che richiedano uno speciale sopralluogo;

per ogni altra verifica o prova richiesta, di tipo regolamentare;

per ogni altro servizio o prestazione speciale non previsti dalle presenti tariffe;

si applica il contributo orario di cui alla tariffa II, tabella *B*, maggiorato del 50 %, con le stesse modalità circa il computo del tempo e le eventuali prestazioni fornite in ore notturne.

Per il rilascio dell'attestato di idoneità di cui all'art. 6 del regolamento per l'esecuzione della legge n. 7 del 2 febbraio 1973, è dovuto un contributo unico di L. 7.000.

Per visite, su richiesta, per accertamenti relativi all'economia di consumo dei combustibili in impianti termici civili sono dovuti, per ciascun impianto, i seguenti contributi:

per una potenzialità globale fino a 100.000 kcal/h	L.	42.000
per potenzialità superiori	»	84.000

Visto, p. *il Ministro*
del lavoro e della previdenza sociale
COSTA

Visto, *il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MARCORA

TABELLA *G*

OPERAZIONI E PROVE DEI LABORATORI TECNOLOGICI E DEI LABORATORI CHIMICI

Per ognuna delle operazioni e prove contemplate dalle seguenti tariffe sono dovuti i contributi qui di seguito stabiliti.

Per altre operazioni e prove non in elenco, le tariffe dovranno essere concordate preventivamente con l'A.N.C.C.

Per operazioni e prove che comportino sopralluoghi presso l'utente, sono inoltre dovuti i contributi previsti nel primo e quarto comma della tariffa II, tabella *B*, con le stesse modalità di applicazione di cui al secondo, terzo e quinto comma della citata tariffa II, nonché il rimborso del trattamento completo di missione per ogni tecnico incaricato del sopralluogo e delle spese eventuali per trasporto di strumenti ed apparecchiature. Se nella stessa giornata il tecnico dell'associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare per i rimborsi di cui al comma precedente sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

Tariffa I

OPERAZIONI E PROVE DEI LABORATORI TECNOLOGICI

1. Prove meccaniche.

Preparazione provetta per prova di trazione, scorrimento e durezza su saggi cementati	L.	21.000
Preparazione provetta per prova di piegamento, schiacciamento, allargamento, bordatura, resilienza, flessione e durezza	»	10.500

Preparazione provini (in numero di 7) per prove « drop-weight » . . . . L. 105.000

Preparazione provino per prova di microdurezza » 22.000

Esecuzione dell'intaglio su provetta di resilienza già confezionata . . . . . . » 3.500

Prove di trazione a temperatura ambiente, con determinazione di snervamento, rottura, allungamento e/o strizione . . . . » 10.500

Prova di trazione a temperatura ambiente, con determinazione del limite di deformazione permanente a mezzo estensimetro elettronico, carico di rottura, allungamento e/o strizione . » 21.000

— fornitura diagramma . . . . . » 21.000

Prova di trazione a temperatura diversa da quella ambiente (fino a —190°C e fino a 800°C):

— con determinazione di snervamento, rottura, allungamento e/o strizione . . » 49.000

— con determinazione limite deformazione permanente a mezzo estensimetro elettronico, carico di rottura, allungamento e/o strizione » 56.000

— fornitura diagramma . . . . . . » 21.000

Prova di scorrimento su placcatura compresa preparazione . . . . » 14.000

Prova di scorrimento su placcatura esclusa preparazione . . . . » 7.000

Prova di piegamento o schiacciamento o allargamento o bordatura . . . . » 4.900

Prova di resilienza a temperatura ambiente . . » 4.200

Prova di resilienza a temperatura inferiore a quella ambiente . . . . » 9.800

Prova di durezza Brinell o Vickers o Rockwell:

— per le prime tre impronte sullo stesso saggio » 7.000

— per ogni impronta in più sullo stesso saggio » 2.800

Prova di microdurezza:

— per la prima impronta . . . . » 14.000

— per ogni impronta oltre la prima sullo stesso provino . . . . » 10.500

— per ogni micrografia . . . . » 21.000

— per ogni copia in più . . . . » 4.200

Prova di flessione . . . . » 10.500

Prova di resistenza all'urto per caduta di peso, per ogni livello di caduta . . . . . . » 5.600

Prova « drop-weight » . . . . » 49.000

2. Esami metallografici e trattamenti termici.

Preparazione campione per esame macroscopico » 21.000

Preparazione campione per esame macroscopico e tiografico (Baumann) . . . . . . » 14.000

Preparazione campione per la determinazione della grossezza del grano ferritico ed austenitico degli acciai non legati o debolmente legati (UNI 3245) . . . . » 70.000

Esame microscopico:

— senza esecuzione fotografica . . . . . » 14.000

— con esecuzione fotografica (una copia) . . » 21.000

— per ogni micrografia ripetuta sullo stesso campione . . . . » 14.000

— per ogni copia di micrografia oltre la prima » 4.200

Esame macroscopico:

— senza fotografia . . . . » 7.000

— per ogni lastra fotografica (una copia) . . » 7.000

— per ogni copia di fotografia in più . . . » 4.200

Determinazione della grossezza del grano ferritico ed austenitico degli acciai non legati o debolmente legati (UNI 3245) . . . . L. 14.000

Esame tiografico (impronta Baumann) . . . » 9.800

Trattamenti termici:

— per ogni ora o frazione . . . . . . » 14.000

— fornitura diagramma . . . . » 28.000

3. Operazioni di taratura.

Controllo della taratura delle macchine per prova di trazione, compressione, resilienza e durezza » 112.000

Controllo della taratura dei manometri per ogni punto . . . . » 4.200

4. Prove di verifica di rispondenza su prototipi di dispositivi di sicurezza, protezione e controllo:

— Interruttori termici automatici di regolazione o di blocco (costituiti da n. 3 campioni), cadauno . . . . » 70.000

— Pressostati di blocco (costituiti da n. 3 campioni), cadauno . . . . » 70.000

— Termometri (costituiti da n. 3 campioni), cadauno . . . . » 70.000

— Indicatori di pressione (costituiti da n. 3 campioni), cadauno . . . . » 70.000

Valvola di scarico termico . . . . . . » 450.000

Valvola di intercettazione del combustibile . . » 320.000

Scarico di sicurezza termica . . . . . . » 320.000

Interruttore termico automatico per scambiatore di calore . . . . » 570.000

Dispositivo di arresto di immissione dell'aria comburente . . . . » 320.000

5. Esami radiografici eseguiti presso il laboratorio:

— per ogni radiografia, osservazione e descrizione » 35.000

6. Per:

— esami con ultrasuoni o con polveri magnetiche o con liquidi penetranti;

— determinazione dello stato tensionale di membrature di apparecchi a pressione mediante apparecchiature estensimetriche (spese per materiale di consumo a carico dell'utente);

— prove idrauliche o pneumatiche,

eseguite presso il laboratorio:

si applica il contributo orario previsto dalla tariffa II, tabella *B*, con le stesse modalità circa il computo del tempo e senza applicare la maggiorazione prevista dal quarto comma della predetta tariffa,

eseguite presso terzi:

si applicano i contributi orari ed i rimborsi stabiliti nel terzo e quarto comma della premessa alla presente tabella.

7. Diritto fisso per il rilascio di un certificato . . » 7.000

per ogni copia in più . . . . » 3.500

Tariffa II

OPERAZIONI DEI LABORATORI CHIMICI

1. Analisi combustibili solidi.

Preparazione del campione . . . . L. 7.000

Umidità . . . . » 21.000

Ceneri . . . . » 21.000

Materie volatili . . . . » 21.000

Zolfo totale . . . . L. 21.000

Zolfo combustibile . . . . » 21.000

Carbonio . . . . » 21.000

Idrogeno . . . . » 21.000

Potere calorifico Mahler, superiore . . . . » 21.000

Potere calorifico Mahler, inferiore, con determinazione del potere calorifcio superiore del carbonio e dell'idrogeno . . . . » 56.000

Azoto . . . . » 21.000

Granulometria, per ogni crivello o setaccio . . » 7.000

Indice di libero rigonfiamento . . . . . . » 7.000

Determinazione, con preparazione del campione, di umidità, ceneri, materie volatili, zolfo totale e potere calorifico Mahler superiore . . . » 98.000

Determinazione, con preparazione del campione, di umidità, ceneri, materie volatili, zolfo totale, potere calorifico Mahler superiore, carbonio, idrogeno e potere calorifico Mahler inferiore . . » 140.000

2. Analisi combustibili liquidi e lubrificanti.

Peso specifico (con areometro) . . . . . . » 7.000

Acqua . . . . » 7.000

Sostanze estranee . . . . » 7.000

Viscosità Engler ad una data temperatura . . » 14.000

Viscosità cinematica ad una data temperatura . » 14.000

Punto di infiammabilità . . . . » 14.000

Acidità organica . . . . » 7.000

Acidità minerale . . . . » 7.000

Alcalinità . . . . » 14.000

Punto di scorrimento . . . . » 7.000

Ceneri . . . . » 21.000

Zolfo totale . . . . » 21.000

Carbonio . . . . » 28.000

Idrogeno . . . . » 28.000

Residuo carbonioso Conradson . . . . . . » 21.000

Potere calorifico Mahler superiore . . . . . » 21.000

Potere calorifico Mahler inferiore, con determinazione del potere calorifico superiore, del carbonio e dell'idrogeno . . . . » 63.000

Distillazione . . . . » 21.000

Asfalto duro . . . . » 21.000

Prova di alterabilità degli olii lubrificanti . . » 21.000

Punto di anilina . . . . » 21.000

Indice Diesel . . . . » 21.000

Determinazione di acqua, peso specifico, viscosità, zolfo totale e potere calorifico Mahler superiore » 63.000

Determinazione di acqua, peso specifico, viscosità, zolfo totale, potere calorifico Mahler superiore, carbonio, idrogeno e potere calorifico Mahler inferiore . . . . » 119.000

3. Analisi combustibili gassosi.

Determinazione gascromatògrafica di:

Metano . . . . » 28.000

Ossigeno . . . . » 28.000

Azoto . . . . » 28.000

Anidrite carbonica . . . . » 28.000

Ossido di carbonio . . . . » 28.000

Etiline . . . . » 28.000

Idrocarburi superiori come etano . . . . . » 28.000

Analisi comprendente le determinazioni sopra elencate più peso specifico e poteri calorifici superiore e inferiore . . . . L. 210.000

4. Analisi inquinanti atmosferici.

Determinazione ponderale del contenuto, in camino, di particelle solide nei fumi emessi dagli impianti termici . . . . » 14.000

Determinazione strumentale, in camino, dell'ossido di carbonio nei fumi emessi dagli impianti termici . . . . » 14.000

Determinazione del contenuto, in camino, dei composti dello zolfo nei fumi emessi dagli impianti termici . . . . » 14.000

Determinazione del contenuto degli inquinanti in atmosfera:

per ogni prelievo di trenta minuti:

— polveri inerti sospese . . . . » 28.000
— ossido di carbonio . . . . » 28.000
— monossido di azoto . . . . » 28.000
— biossido di azoto . . . . » 28.000
— ossidi di zolfo come SO_2 . . . . » 28.000
— solfuro di idrogeno . . . . » 28.000
— zolfo totale . . . . » 28.000
— sostanze organiche totali, espresse come esano » 28.000
— cloro . . . . » 28.000
— acido cloridico . . . . » 28.000
— composti del fluoro . . . . » 28.000
— piombo . . . . » 28.000
— silice libera cristallina . . . . » 42.000

per prelievi superiori a 30 minuti si applicano per ogni inquinante e per i primi 30 minuti le tariffe su riportate e per ogni ora o frazione di ora successiva, per ciascun inquinante . . . . . » 21.000

5. Analisi acque industriali.

Analisi con determinazione di:

Sostanze sospese . . . . » 7.000

Solidi totali disciolti . . . . » 7.000

Residuo fisso a 150 e 180 °C . . . . » 14.000

Durezza:
— totale . . . . » 7.000
— permanente . . . . » 14.000
— temporanea . . . . » 7.000
— da calcio . . . . » 7.000
— da magnesio . . . . » 7.000

Alcalinità totale fenoftaleina (p) e metilarancio (m) » 7.000

Calce . . . . » 7.000

Magnesia . . . . » 7.000

Silice . . . . » 14.000

Solfati . . . . » 7.000

Clorurl . . . . » 7.000

Fosfati . . . . » 7.000

Ferro . . . . » 14.000

Allumina . . . . » 14.000

Ossigeno . . . . » 14.000

Anidride carbonica:
— libera . . . . » 7.000
— semicombinata . . . . » 7.000

Sostanze organiche (indice di permanganato) . » 7.000

pH . . . . » 7.000

Conducibilità . . . . » 7.000

Determinazione qualitativa di: nitrati, ferro, allumina, ammoniaca . . . . » 14.000

6. Analisi incrostazioni.

Preparazione del campione	L. 14.000
Umidità	» 14.000
Perdita alla calcinazione	» 14.000
Silice	» 14.000
Ferro	» 21.000
Allumina	» 28.000
Calcio	» 35.000
Magnesio	» 42.000
Cloruri	» 49.000
Determinazione, con preparazione del campione, di ferro, allumina, calcio, magnesia e cloruri	» 140.000
Solfati	» 28.000
Fosfati	» 28.000
Carbonati	» 28.000
Rame	» 28.000

7. Analisi materiali refrattari.

Preparazione del campione	» 14.000
Umidità	» 14.000
Perdita alla calcinazione	» 14.000
Silice	» 14.000
Ferro	» 21.000
Allumina	» 28.000
Calce	» 35.000
Magnesia	» 42.000
Determinazione, con preparazione del campione, di ferro, allumina, calcio e magnesia	» 84.000
Titanio	» 21.000

8. Analisi acciai e ghise.

Preparazione del campione	» 14.000
Carbonio	» 28.000
Manganese	» 28.000
Silicio	» 28.000
Fosforo	» 28.000
Zolfo	» 28.000
Cromo	» 28.000
Molibdeno	» 28.000
Nikel	» 28.000
Azoto	» 70.000
Vanadio	» 28.000
Rame	» 28.000
Cobalto	» 28.000
Titanio	» 28.000
Niobio	» 28.000
Tantalio	» 28.000

9. Analisi leghe di alluminio.

Preparazione del campione	» 14.000
Rame	» 28.000
Ferro	» 28.000
Silicio	» 28.000
Magnesio	» 28.000
Manganese	» 28.000
Zinco	» 28.000
Titanio	» 28.000
Nikel	L. 28.000
Cromo	» 28.000
Zirconio	» 28.000

10. Analisi leghe di rame.

Preparazione del campione	» 14.000
Rame	» 28.000
Zinco	» 28.000
Alluminio	» 28.000
Nikel	» 28.000
Ferro	» 28.000
Silicio	» 28.000
Manganese	» 28.000
Stagno	» 28.000
Fosforo	» 28.000
Arsenico	» 28.000
Bismuto	» 28.000
Piombo	» 28.000
Zolfo	» 28.000
Carbonio	» 28.000

11. Analisi leghe di nikel.

Preparazione del campione	» 14.000
Nikel	» 28.000
Cobalto	» 28.000
Rame	» 28.000
Cromo	» 28.000
Ferro	» 28.000
Molibdeno	» 28.000
Alluminio	» 28.000
Carbonio	» 28.000
Silicio	» 28.000
Manganese	» 28.000
Zolfo	» 28.000
Titanio	» 28.000
Wolframio	» 28.000
Fosforo	» 28.000
Vanadio	» 28.000
Boro	» 28.000

Prova di corrosione:

— su acciaio austenitico in soluzione di solfato di rame bollente	» 140.000
— su acciaio inossidabile in acido nitrico bollente	» 140.000
— su lega di alluminio in soluzione salina ossidante, compresa la preparazione del provino e l'esame metallografico:	
— senza esecuzione fotografica	» 42.000
— con esecuzione fotografica	» 49.000
— sotto tensione meccanica su lega di alluminio in soluzione aggressiva, compresa la preparazione del provino	» 140.000

12. Diritto fisso per il rilascio di un certificato . . » 10.000
Per ogni copia in più . . . . » 5.000

Visto, p. *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
COSTA

Visto, *il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MARCORA

ALLEGATO *A*

SCAGLIONI		Colonna 1 Iscrizione	Colonna 2 Costruzione	Colonna 3 I o nuovo impianto e straordinarie	Colonna 4 Quota annua

GENERATORI DI VAPORE
(fissi, semifissi, locomobili e macchine da caffè) (*)

	SCAGLIONI	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Superf riscald. fino a 300 m²	fino a 1 m² e macchina da caffè	26.000	32.000	34.500	16.500
	oltre 1 fino a 14 m²	57.000	71.000	68.000	36.500
	» 14 » 51 »	75.500	171.000	88.000	48.000
	» 51 » 113 »	89.000	205.500	105.500	58.000
	» 113 » 197 »	102.000	239.000	124.000	68.000
	» 197 » 300 »	115.000	279.500	146.500	80.000
Superficie riscaldata maggiore di 300 m²	fino a 12 t/h	115.000	279.500	146.500	80.000
	oltre 12 » 22 »	130.500	328.500	176.000	95.500
	» 22 » 37 »	148.500	394.000	215.500	116.000
	» 37 » 60 »	172.500	485.000	272.500	145.000
	» 60 » 90 »	201.000	599.000	344.500	181.500
	» 90 » 132 »	239.500	753.500	443.000	231.000
	» 132 » 186 »	287.500	948.000	568.000	294.000
	» 186 » 255 »	347.500	1.194.000	726.000	373.500
	» 255 » 342 »	421.500	1.500.000	924.000	472.500
	» 342 » 448 »	510.500	1.872.000	1.164.000	593.000
	» 448 » 579 »	620.500	2.328.500	1.460.000	741.000
	» 579 » 735 »	750.000	2.872.000	1.811.500	917.500
	» 735 » 921 »	904.000	3.519.000	2.230.000	1.126.500
	» 921 » 1.141 »	1.086.000	4.280.500	2.724.000	1.373.500
	» 1.141 » 1.397 »	1.296.500	5.167.000	3.299.000	1.661.000
	oltre 1.397 »	1.541.000	6.197.000	3.967.500	1.996.000

(*) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore, né di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore-vaporizzante.

Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h di vapore), per quest'ultima — agli effetti della tariffa — si assume quella dichiarata dal costruttore e riportata sul libretto matricolare del generatore (carico massimo continuo).

Per i generatori a riscaldamento elettrico la superficie riscaldata (in m²) è considerata equivalente ad un ventesimo della potenza massima assorbita espressa in KW (art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per i generatori di liquidi surriscaldati (capo I, titolo I, del decreto ministeriale 1° dicembre 1975) di superficie riscaldata maggiore di 300 m², distinti in base alla potenzialità espressa in Kcal/h, 600.000 Kcal/h sono considerate equivalenti a 1 t/h di vapore.

Per i forni facenti parte di impianti per la lavorazione di olii minerali (capo II, titolo I, del decreto ministeriale 1° dicembre 1975), distinti in base alla potenzialità in Kcal/h, è fatto riferimento:

ad una equivalenza di 600.000 Kcal/h per ogni t/h di vapore;

alla fascia tariffaria per generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 m², restando inclusi nel primo scaglione della predetta fascia tutti i forni di potenzialità fino a 7.200.000 Kcal/h.

Per i generatori di calore per impianti di riscaldamento (capo I, titolo II, del decreto ministeriale 1° dicembre 1975), distinti in base alla potenzialità espressa in Kcal/h, è fatto riferimento:

alla potenzialità globale dei focolari dei generatori facenti parte dell'impianto;

ad una equivalenza di 10.000 Kcal/h per ogni m² di superficie riscaldata;

alla fascia tariffaria per generatori di vapore con superficie riscaldata fino a 300 m², restando inclusi nell'ultimo scaglione della predetta fascia anche gli impianti di potenzialità superiore a 3.000.000 Kcal/h.

SCAGLIONI (in litri - atmosfere)	Colonna 1 Iscrizione	Colonna 2 Costruzione	Colonna 3 I o nuovo impianto e straordinarie	Colonna 4 Quota annua
RECIPIENTI A PRESSIONE DI VAPORE O DI GAS (esclusi quelli adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti) (**)				
fino a 1.000	26.000	16.500	25.500	8.500
oltre 1.000 » 8.000	34.500	22.500	32.500	11.000
» 8.000 » 27.000	42.000	51.000	40.000	13.500
» 27.000 » 64.000	49.500	63.500	50.000	16.000
» 64.000 » 125.000	60.000	82.000	65.000	19.000
» 125.000 » 216.000	72.500	107.000	86.000	23.500
» 216.000 » 343.000	90.500	141.000	114.500	29.000
» 343.000 » 512.000	112.500	185.500	152.000	36.000
» 512.000 » 729.000	141.000	242.000	200.000	45.000
» 729.000 » 1.000.000	175.000	311.000	259.000	56.000
» 1.000.000 » 1.331.000	217.000	396.000	331.000	69.500
» 1.331.000 » 1.728.000	267.000	497.000	417.500	85.500
» 1.728.000 » 2.197.000	325.500	615.000	519.000	104.500
» 2.197.000 » 2.744.000	393.500	754.000	637.500	126.000
» 2.744.000 » 3.375.000	472.500	914.000	774.500	151.500
» 3.375.000 » 4.096.000	562.000	1.096.000	930.500	180.000
» 4.096.000 » 4.913.000	663.000	1.301.000	1.107.000	212.500
» 4.913.000 » 5.832.000	777.000	1.534.000	1.305.000	249.000
oltre 5.832.000	904.000	1.793.000	1.527.500	289.500

(**) Agli effetti della tariffa, i recipienti vengono distinti unicamente secondo l'energia immagazzinata (espressa in litri × atmosfere - abbreviazioni: l, at) ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di bollo (espressa in atmosfere).
Per capacità di un recipiente si intende quella totale riportata sul libretto matricolare.
Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si assumono la pressione di bollo massima e la capacità totale, quest'ultima calcolata tenendo conto di quanto precisato al comma precedente.
I recipienti di liquidi surriscaldati (capo I, titolo I, del decreto ministeriale 1° dicembre 1975) sono assimilati ai recipienti a pressione di vapore o di gas.

Visto, *il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MARCORA

Visto, p. *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
COSTA

(2458)

DECRETO 19 maggio 1982.
Attribuzione dei compiti e determinazione della struttura della agenzia per l'impiego della Campania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1-*bis* e 6-*quater* del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, nei quali sono indicate le funzioni cui devono assolvere le segreterie tecniche — denominate agenzie per l'impiego — delle commissioni regionali per l'impiego della Campania e Basilicata;

Considerato che a norma dell'art. 1-*ter* del citato decreto-legge, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale spetta determinare la struttura ed il funzionamento delle agenzie per l'impiego della Campania e Basilicata sulla base delle proposte formulate dalle commissioni regionali interessate;

Viste le proposte formulate dalla commissione regionale per l'impiego della Campania;

Decreta:

Art. 1.

All'agenzia per l'impiego della Campania sono attribuiti, a norma dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, i compiti, come indicato nei commi seguenti, ripartiti fra tre sezioni.

Alla prima sezione è attribuito il compito di:

a) formulare progetti operativi per la traduzione in occupazione di programmi di spesa pubblica e pri-

vata, con particolare riguardo alla utilizzazione delle risorse disponibili per programmi ordinari, programmi straordinari della Cassa per il Mezzogiorno, ricostruzione, fondi CEE, credito agevolato, compresa l'utilizzazione dei finanziamenti, anche residuali, previsti nei bilanci regionali e di altri organismi. I progetti operativi possono riguardare anche lavori socialmente utili, la formazione, la cooperazione, il turismo;

b) stabilire e mantenere contatti con organizzazioni sociali, organismi associativi, anche di settore, con strutture produttive e di servizi, con le amministrazioni regionali e locali per promuovere la formulazione dei progetti da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego della Campania e per coordinare l'attuazione dei progetti approvati dalla commissione regionale stessa, nonché per verificarne i risultati.

La seconda sezione provvede a:

a) svolgere studi e ricerche per documentare lo stato e l'andamento di fenomeni attinenti al mercato del lavoro, gli ostacoli e le soluzioni ipotizzabili, nonché gli elementi comparativi, in modo da fornire alla commissione regionale per l'impiego elementi dinamici di conoscenza per la gestione attiva del mercato del lavoro;

b) raccogliere e rielaborare, ove necessario, i dati e le informazioni provenienti dagli uffici e dagli ispettorati del lavoro e promuovere l'utilizzazione, in sede di commissione regionale per l'impiego, dei dati raccolti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

c) verificare l'attuazione delle delibere assunte dalla commissione regionale per l'impiego, segnalandone e documentandone gli adempimenti ed i risultati conseguiti alla commissione stessa.

La terza sezione predispone le bozze di delibere, le relazioni e le documentazioni riguardanti atti da sottoporre all'esame della commissione regionale per l'impiego.

Art. 2.

Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente decreto, l'agenzia stabilisce contatti con gli organismi, pubblici e privati, che, a livello di scelte politiche o di interventi operativi, interagiscono nell'ambito dei processi produttivi o dei servizi, nonché con i centri di ricerca, anche non universitari.

Gli organismi ed i centri di cui al comma precedente sono tenuti a fornire all'agenzia un costante flusso di informazioni sulle decisioni e sui provvedimenti in esame o in via di definizione, affinché possano cogliersi tutte le implicazioni possibili sul piano occupazionale. Esperti degli organismi e dei centri, di cui ai precedenti commi, possono essere chiamati a partecipare ai lavori dell'agenzia per singoli programmi.

Art. 3.

Il programma di lavoro dell'agenzia è approvato con periodicità, almeno annuale, dalla commissione regionale per l'impiego della Campania.

Art. 4.

La dotazione di personale, da adibire all'agenzia per l'impiego a norma dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, è determinata in complessive trentasette unità così ripartite:

un direttore amministrativo;

un direttore tecnico scientifico;

otto per i servizi di supporto, di cui: uno addetto a compiti amministrativi; due operatori di terminali elettronici; un operatore tecnico e quattro dattilografi;

undici alla sezione prima, di cui: tre addetti alla programmazione di processi produttivi e di servizi; tre all'analisi economica; tre al coordinamento dei progetti operativi e per la verifica dei risultati e due esperti in diritto del lavoro;

nove alla sezione seconda, di cui: tre addetti alle elaborazioni statistiche; tre allo studio delle dinamiche occupazionali; due all'analisi dei fabbisogni di formazione professionale; un sistemista e un documentarista;

sette alla sezione terza, di cui: tre addetti all'analisi giuridico-istituzionale; due alle procedure amministrative e due alla documentazione.

Il personale di cui al comma precedente svolge attività a tempo pieno nell'ambito dell'agenzia stessa.

Art. 5.

La direzione amministrativa dell'agenzia è affidata ad un funzionario dei ruoli periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata il quale risponde della gestione dell'agenzia.

La direzione tecnico-scientifica è affidata ad un esperto di problemi socio-economici regionali in possesso di particolare competenza ed attitudini manageriali il quale risponde della validità tecnica e scientifica dell'attività delle sezioni.

I preposti alle tre sezioni sono scelti fra gli appartenenti alle sezioni stesse.

Il preposto alla prima sezione deve essere in possesso di una particolare competenza ed attitudine nei rapporti con le organizzazioni sociali e produttive e nella programmazione di interventi atti a favorire l'occupazione.

Il preposto alla seconda sezione deve avere particolare competenza ed attitudine nell'organizzazione dell'attività di studio e documentazione volta a finalità operative.

Il preposto alla terza sezione deve essere in possesso di particolari conoscenze nel campo delle procedure giuridico-amministrative.

Art. 6.

Il direttore amministrativo ed il direttore tecnico-scientifico assicurano la massima integrazione operativa fra le tre sezioni dell'agenzia nonché l'impegno al rapporto costante e reciproco con l'agenzia di tutti gli altri settori dell'ufficio regionale del lavoro e dell'ispettorato del lavoro e riferiscono trimestralmente, o ogni qualvolta sia richiesto, alla commissione regionale per l'impiego sull'attuazione del programma e sottopongono all'esame della stessa valutazione e progetti definiti.

Nella sede dell'agenzia è posta a disposizione della commissione regionale per l'impiego della Campania e dei singoli componenti di questa, tutta la documentazione raccolta e le relative elaborazioni.

Roma, addì 19 maggio 1982

Il Ministro: Di Giesi

(2611)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 28 aprile 1982. Approvazione delle direttive per gli interventi nell'ambito del settore dell'elettronica riferita ai comparti video, audio e connessa componentistica elettronica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1978 con la quale sono stati approvati gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenute nel programma finalizzato dell'elettronica;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, che ha stabilito alcune misure di intervento a favore del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica;

Visto in particolare, l'art. 1 del predetto decreto che demanda al CIPI il compito di emanare le direttive per gli interventi previsti nell'ambito del settore dell'elettronica, dei beni di consumo e della componentistica elettronica connessa, anche per quanto concerne l'articolazione territoriale delle iniziative, nonché quello di determinare, contestualmente alle direttive, la quota di riserva di fondi in favore dei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, al fine di salvaguardare le attività produttive nel Mezzogiorno nei settori indicati;

Considerato il persistere della gave situazione produttiva ed occupazionale delle società operanti nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica — con particolare riferimento a quelle operanti nei comparti video ed audio e della connessa componentistica — evidenziata sia dal crescente squilibrio dei conti con l'estero, sia dalla consistenza dei disavanzi delle singole società e sia dalla diminuzione del livello occupazionale del settore nel suo complesso;

Considerato, peraltro, che il processo di risanamento del settore non potrebbe avvenire spontaneamente né, d'altro canto, un sostegno finanziario alle singole imprese, così come sono attualmente strutturate, sarebbe in grado di rimuovere i fattori che sono all'origine della crisi, di modo che la situazione critica del settore, proseguendo il processo involutivo in atto, sarebbe destinata a protrarsi nel tempo;

Ravvisata, pertanto, la necessità di identificare modalità tali da convogliare a quelle imprese che intendono partecipare al piano di risanamento i mezzi finanziari messi a disposizione per interventi coordinati e finalizzati all'obiettivo del risanamento del settore;

Ritenuto che tra le modalità di cui sopra assume rilievo l'istituzione di una struttura centrale che, in ottemperanza alle indicazioni di politica industriale esplicitate dal MICA nei piani di intervento di cui al punto I.3 successivo, dovrà finalizzare l'impiego delle risorse finanziarie nel quadro di un indirizzo industriale unitario operando attraverso la costituzione di società con imprese o con consorzi di imprese, assumendo partecipazioni in imprese del settore — secondo le modalità indicate nei punti successivi — e coordinando le società partecipanti;

Preso atto che il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 871, convertito nella legge 5 marzo 1982, n. 63 prevede, a tal fine, allo art. 1-*ter* la costituzione della società «Ristrutturazione elettronica S.p.a.», (la «R.E.L.»);

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono approvate le seguenti direttive riferite ai comparti video, audio e connessa componentistica elettronica:

I) Al fine di attivare i diversi soggetti interessati al riordino dei comparti suddetti sono stabiliti le modalità, le procedure e i tempi di cui appresso.

1. Le imprese operanti nei comparti menzionati ed interessate a partecipare agli interventi di riorganizzazione presentano al MICA, entro trenta giorni dalla presente delibera, un quadro analitico della propria pianta azionaria, della struttura produttiva, progettativa e commerciale, unitamente a programmi operativi ed eventuali proposte di riassetto, nonché ogni altra informazione che il Ministero riterrà utile richiedere per la definizione di un quadro di riferimento e dei piani di intervento.

2. Al fine di promuovere e sostenere il processo di riorganizzazione e di risanamento dei comparti video, audio e connessa componentistica elettronica, il MICA predispone, entro settantacinque giorni dalla presente delibera, un primo quadro di riferimento degli indirizzi strategici, delle priorità da seguire e delle iniziative da sviluppare, quadro che dovrà essere aggiornato annualmente. In tale quadro di riferimento particolare attenzione sarà riservata alle esigenze dei territori meridionali.

3. In base a tale quadro di riferimento, ed alle valutazioni e informazioni assunte presso le imprese operanti nei comparti indicati, il MICA elabora, entro centoventi giorni dalla presente delibera, i piani di intervento da sottoporre all'approvazione del CIPI allegando ad essi il quadro di riferimento sul quale detti piani sono basati. La quota di riserva di fondi in favore di territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene stabilito, adempiendo alle prescrizioni dell'art. 1 della legge 5 marzo 1982, n. 63, e tenendo conto dell'attuale dislocazione degli impianti, nel 20% in prima approssimazione. Tale quota sarà tuttavia rideterminata alla luce di quanto emergerà dai piani specifici di intervento ed eventualmente modificata dal CIPI con propria delibera. Per la redazione del quadro di riferimento il MICA può avvalersi di competenze esterne costituendo un apposito comitato tecnico, nonché della REL per la predisposizione dei piani di intervento. Eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato dovranno far carico sul bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Contestualmente all'approvazione dei piani di intervento il CIPI emanerà apposite direttive alla GEPI in ordine alle iniziative sostitutive da attivare per garantire l'assorbimento delle eventuali eccedenze di manodopera che si presentassero nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nei territori dei comuni aventi aree comprese nei territori dell'art. 1 dello stesso testo unico.

Il CIPI provvederà altresì a specificare con successiva delibera le iniziative da promuovere che favoriscono il reimpiego dei lavoratori eventualmente in esubero nelle altre aree del territorio nazionale, tenendo anche conto delle deliberazioni già assunte a tal fine dalla GEPI.

II) Per il comparto video ed audio la REL costituisce una o più «Società operative» con imprese del comparto stesso, secondo le modalità di seguito specificate, e previa approvazione del CIPI, su proposta del MICA.

1. La «Società operativa», costituita ai sensi di quanto previsto al punto precedente, avrà per oggetto l'attività industriale e/o commerciale nei comparti indicati attraverso l'acquisizione di complessi industriali o di singole unità produttive, in quanto necessarie alla realizzazione del piano, nonché il loro esercizio.

Le imprese, ai fini della partecipazione alla «Società operativa» di cui sopra, devono cedere il complesso dei propri impianti industriali o parte di essi, i beni materiali e immateriali o parte di essi, comunque e soltanto se essenziali alla realizzazione del piano.

La relativa quota di partecipazione sarà determinata facendo riferimento alle valutazioni correnti di mercato dei beni ceduti, tenendo conto anche dei livelli di redditività e all'eventuale apporto al capitale di risorse finanziarie liquide.

La REL definirà tempestivamente con le aziende conferenti i problemi connessi con la gestione commerciale del marchio, al fine di evitare il pericolo di perdite di quota di mercato, in particolare nella fase di avvio degli interventi.

2. La REL, previa approvazione del CIPI su proposta del MICA, assume partecipazioni minoritarie in società operanti nel comparto unicamente a seguito di sottoscrizione di aumento

di capitale, per il quale sia stato deliberato versamento in denaro e quando si tratti di imprese che si distinguono per peculiarità di prodotti ed immagine di marca.

Detto intervento è diretto in particolare all'obiettivo di rafforzare quelle imprese che possano validamente contribuire alla immagine del prodotto nazionale, avendo riguardo agli obiettivi e strumenti espressi nel punto successivo e in quelli del punto VI.

III) La « Società operativa » dovrà perseguire l'obiettivo di un consistente allargamento della quota di vendita sul mercato interno del prodotto nazionale e di un soddisfacente volume di esportazione attraverso principalmente i seguenti strumenti:

definizione di accordi operativi, al fine del coordinamento degli obiettivi, con le imprese nelle quali la REL ha assunto partecipazioni;

ricerca di accordi con imprese estere capaci di fornire know-how, così da conseguire rapidamente una riqualificazione delle produzioni ed opportunità di produzioni alternative;

ricerca di accordi con gruppi internazionali per scambio di prodotti e joint-ventures;

definizione di una politica globale di settore per gli approvvigionamenti e gli accordi con i fornitori di componenti;

collegamenti con gli interventi previsti da altri piani finalizzati;

collegamenti ed integrazioni con le attività di ricerca e programmi operativi dei grandi enti ad esempio: C.N.R., SIP, RAI;

collegamenti con gli enti preposti alla regolamentazione delle trasmissioni, alle normative tecniche, al controllo delle importazioni.

IV) Per il comparto della componentistica elettronica connessa, la REL costituisce una o più « Società operative » con imprese del comparto stesso e/o dei comparti utilizzatori, previa approvazione del CIPI su proposta del MICA.

Le imprese, ai fini della partecipazione alla « Società operativa » di cui sopra, devono cedere il complesso dei propri impianti industriali o parte di essi, i beni materiali e immateriali o parte di essi, comunque soltanto se essenziali alla realizzazione del piano.

La relativa quota di partecipazione sarà determinata facendo riferimento alle valutazioni correnti di mercato dei beni ceduti, tenendo conto anche dei livelli di redditività e all'eventuale apporto al capitale di risorse finanziarie liquide.

L'obiettivo e gli strumenti di cui al precedente punto III), valgono, in quanto compatibili, anche per la « Società operativa » da costituire per il comparto della componentistica elettronica connessa.

V) La REL, previa approvazione del CIPI e su proposta del MICA, potrà assumere partecipazioni minoritarie in società operanti nel comparto della componentistica elettronica connessa unicamente a seguito di sottoscrizione di aumento di capitale per il quale sia stato deliberato versamento in denaro. Questo intervento potrà essere ottenuto solo se in linea con gli obiettivi di cui al paragrafo III e quelli di cui al successivo paragrafo VI; esso non potrà attuarsi in aziende nelle quali sia prevalente una partecipazione di enti o società a capitale pubblico, salvo i casi ritenuti dal CIPI di particolare rilevanza ai fini degli obiettivi di cui al punto seguente.

VI) Gli obiettivi a lungo termine che l'intervento si prefigge sono:

conseguire una concentrazione, in un numero ristretto di produttori, della produzione di beni che necessitano di forti capacità finanziarie per l'elevato impegno di capitale richiesto;

creare una specializzazione nella fabbricazione di beni che richiedono un notevole know-how;

avviare e mantenere un sistema di ricerca e sviluppo che sia strettamente collegato agli enti che svolgono la ricerca di base e quella spaziale (quali Università, aziende, centri di ricerca, non necessariamente solo italiani) ed in costante rapporto con il mercato, per percepirne ed anticiparne i bisogni.

Contestualmente dovranno essere sviluppate le iniziative, già indicate dal CIPI con la propria delibera di approvazione del programma finalizzato per l'elettronica del 21 dicembre 1978, in relazione alla domanda ed ai servizi pubblici, come alle misure da assumersi in campo doganale e fiscale.

VII) Per il periodo intercorrente dall'approvazione della presente delibera all'attivazione della REL, la GEPI, per le imprese dalla stessa partecipate e che saranno chiamate a concorrere al piano di riassetto del settore, dovrà proseguire nella attuazione degli eventuali piani di risanamento in corso e nella identificazione delle eventuali eccedenze, ivi compresi gli interventi ex legge n. 784 in via di definizione.

VIII) Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovrà riferire annualmente al CIPI con apposita relazione sulla gestione della REL con particolare riferimento alla fase di attuazione dei piani di riassetto, nonché all'andamento delle società comunque partecipate. La prima relazione dovrà essere presentata entro il 1° gennaio 1983 e comprenderà il quadro di riferimento del settore di cui al punto I.2.

Roma, addì 28 aprile 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(2615)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale del 23 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalwakumm con sede in Monza e stabilimento in Cusano Milanino (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 marzo 1981 al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalwakumm con sede in Monza e stabilimento in Cusano Milanino (Milano), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalwakumm con sede in Monza e stabilimento in Cusano Milanino (Milano), è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cherea con sede in Oristano e stabilimento a Bolotana (Nuoro), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnosport con sede e stabilimento in Chiavenna (Sondrio), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnosport con

sede e stabilimento in Chiavenna (Sondrio), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igap di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 aprile 1981 al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igap di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), è prolungata al 4 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igap di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per le unità di Ivrea (Torino) e Pallanza (Novara), ora della Società Italiana Nailon S.p.a., è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura di Ivrea con sede in Milano e stabilimento in Ivrea, è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura di Ivrea con sede in Milano e stabilimento in Ivrea, è prolungata al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferroleghe con sede in Milano ed unità produttive in Carrara e Domodossola, è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 9 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montepolimeri con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Castellanza (Varese), Ferrara, Mantova, Porto Marghera (Venezia), Rho (Milano), Terni, Brindisi e Priolo (Siracusa), compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 9 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedipe con sede in Milano ed unità produttive in Bollate (Milano), Mantova, Porto Marghera (Venezia), Novara, Brindisi e Priolo (Siracusa), compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 9 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausimont con sede in Milano e unità produttive in Bussi (Pescara), Novara, Porto Marghera, Spinetta Marengo (Alessandria), Crotone, Fonbio (Milano), è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resem con sede in Milano ed unità produttive in Castellanza (Varese), Villadossola (Novara) e Casoria, compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison con sede in Milano, è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Monter con sede e stabilimento in Novara, è prolungata al 24 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicrem con sede e stabilimento in Pizzighettone (Cremona), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vecris s.r.l. di San Giovanni Valdarno (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 ottobre 1981 all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandor con sede in Milano e Cesate (Milano), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Penelope s.r.l. con sede in Macchia di Ferrandina (Matera), è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.A.P. di Bari, è prolungata al 14 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Bertone con sede in Torino e stabilimenti in Grugliasco e Mappano (Torino), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Bertone con sede in Torino e stabilimenti in Grugliasco e Mappano (Torino), è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fitofarmaci Montedison Farmoplant S.p.a. con sede in Milano Uffici in Milano, Centro Ricerche in Milano Linate e stabilimento di Massa Carrara, è prolungata al 15 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertice con sede in Amelia (Terni), è prolungata al 13 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertice con sede in Amelia (Terni), è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta «Cotonificio Giovanni Colombo» s.n.c. con sede in Busto Arsizio e stabilimento in Morazzone (Varese), è prolungata all'8 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della Società Industria Poligrafica Italiana S.p.a. - Sede e Stabilimento di Perugia, è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina con sede legale in Perugia - stabilimenti di Perugia, Sansepolcro (Arezzo) e Aprilia (Latina) e Unita commerciali in tutta Italia, è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 è individuato nei Comuni di Perugia, Assisi (Perugia), Bastia (Perugia), Corviano (Perugia) e Sansepolcro (Arezzo).

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Perugia della S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina con sede legale in Perugia, che dal 1° settembre 1981 è divenuto stabilimento di Perugia della S.p.a. Perugina, è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977 n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2691)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della Stalla sociale di Venzone, società a r.l.

Con deliberazione 21 aprile 1982, n. 1630, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della Stalla sociale di Venzone, società cooperativa a r.l., in Venzone (Udine), costituita il 26 gennaio 1976, con rogito del notaio avv. Bruno Lepre e il rag. Ezio Ermacora, residente a Magnano in Riviera (Udine), via Prampero, 52, è stato nominato commissario liquidatore.

(2433)

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE LIGURIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 20, IN SARZANA

Concorso ad un posto di primario di anatomia ed istologia patologica presso l'ex ente ospedaliero « S. Bartolomeo » di Sarzana.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anatomia ed istologia patologica presso l'ex ente ospedaliero « S. Bartolomeo » di Sarzana.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Liguria - settore medicina di base nel territorio in Genova.

(337-bis/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 20/A, IN MONTEVARCHI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Montevarchi (Arezzo).

(379/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 142 del 26 maggio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 1-23, in Torino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di laboratorio da adibire al laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche dell'ospedale « Amedeo di Savoia ».

Unità sanitaria locale 10/G - Area fiorentina, in Sesto Fiorentino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di assistente tecnico muratore e assistente tecnico cuoco del ruolo tecnico, tabella *F*.

Unità sanitaria locale zona 10 - Lettera « E », in Firenze: Elevazione, da uno a due, del numero dei posti del concorso ad operatore tecnico (fuochista) e riapertura dei termini.

Unità sanitaria locale zona 32, in Amiata: Concorso per la copertura in ruolo di un posto di ausiliario/a socio-sanitario riservato agli invalidi militari di guerra, invalidi civili di guerra, orfani e vedove di guerra, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Regione autonoma della Sardegna - Unità sanitaria locale n. 2, in Alghero: Concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'ospedale di Alghero, a posti di sarto (operaio specializzato).

Regione autonoma della Sardegna - Unità sanitaria locale n. 10, in Sorgono: Concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'ospedale di Sorgono, a posti di ostetrica.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821440)